

LXXV.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Neova redazione dell'articolo 6, sospeso, comunicata dal Senatore Vitelleschi, Relatore* — *Approvazione dell'art. 6* — *Emendamenti agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 proposti dai Senatori Di Giovanni e Massarani, non accettati dall'Ufficio Centrale* — *Discorso del Senatore Pepoli G. contro gli emendamenti del Senatore Massarani e Di Giovanni* — *Istanza del Senatore Massarani* — *Considerazioni del Relatore contro gli emendamenti del Senatore Massarani e del Senatore Miraglia a favore* — *Discorso del Ministro* — *Replica del Senatore Massarani e contro-replica del Ministro* — *Parole del Senatore Pepoli G. per fatto personale* — *Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute il Senatore Domenico Serra, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

PRESIDENTE. Ora, invito l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare comunicazione al Senato delle deliberazioni prese dall'Ufficio stesso, d'accordo col signor Ministro, sopra gli emendamenti proposti dai Senatori Di Giovanni e Massarani, nonchè riguardo al precedente articolo 6°, che ieri fu lasciato in sospeso.

Senatore **VITELLESCHI**, *Relatore*. Ricorderà il

Senato che rimase sospeso l'art. 6°, il quale sarebbe stato così concordato coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Fino alla parola « *conservazione* » non ci era nessuna obbiezione; incomincia la prima proposta dell'onorevole sig. Ministro, alle parole: « *Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quest'ultime quando abbiano destinazione locale e fissa, ecc.* ».

Ora, sarebbero concordate queste parole dall'Ufficio Centrale in questa forma: « *Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale e fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile, ecc.* »

Quindi è stato concordato con il signor Ministro di aggiungere, come secondo comma all'art. 6°, la dizione che costituiva prima l'articolo 5° del progetto ministeriale, vale a dire:

« *Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la rimozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il*

Ministro potrà promuoverne l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.»

Dopo questo secondo comma, e prima dell'ultimo, si aggiungerebbe il seguente altro comma:

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in quest'articolo, saranno preventivamente approvati dal Ministero dell'Istruzione Pubblica o dalle autorità a quest'effetto costituite. Per il restauro degli oggetti posseduti dai privati, iscritti nei cataloghi e non esposti al pubblico, basterà la semplice dichiarazione all'autorità locale. »

Segue finalmente l'ultimo comma che si trovava già in quest'articolo.

PRESIDENTE. Do lettura del testo di questo articolo concordato tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro:

Art. 6.

« Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle Autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale e fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano, ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico; salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

« Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la remozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il Ministero potrà promuoverne l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in quest'articolo saranno preventivamente approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle Autorità a quest'effetto costituite.

« Per il restauro degli oggetti posseduti dai privati, iscritti nei cataloghi e non esposti al

pubblico, basterà la semplice dichiarazione alle autorità locali.

« Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano. »

Se nessuno domanda la parola su questa nuova redazione dell'articolo 6°, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora dunque siamo al titolo II°, rispetto al quale furono proposti gli emendamenti, dei quali fu data lettura, dai Senatori Di Giovanni e Massarani. Prego il signor Relatore di voler comunicare al Senato le deliberazioni dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro intorno a questi emendamenti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, e si riserva di spiegarne le ragioni nella discussione.

Senatore MIRAGLIA. La maggioranza.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Sono invitato a dichiarare, come dichiaro, che è la maggioranza che non accetta, essendovi qualche membro dissenziente.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi era iscritto all'articolo 13 imperocchè esso parevami la sede...

PRESIDENTE. Allora permetta signor Senatore, adesso siamo all'articolo 10.

Senatore PEPOLI G. Se mi permette, signor Presidente, siccome l'onorevole Massarani propone un'emendamento il quale implica la questione dell'articolo 13, parmi opportuno di parlarne ora, per non venire, come quei di Pisa, tardi. Poichè l'onorevole Massarani ieri ha parlato dell'opportunità dell'assoluta proibizione ed ha proposto la tassa, parevami che fosse più opportuno il fare qui quasi una discussione generale del titolo II.

PRESIDENTE. Siamo sul titolo II.

Senatore PEPOLI G. Appunto per questo mi pareva utile la discussione, per rispondere all'onorevole Massarani su quanto ha detto ieri, cioè sulle ragioni che egli crede militino per proibire in modo assoluto l'esportazione dei capi d'arte.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Ed il mio discorso non è che una risposta al discorso dell'onorevole Massarani di ieri.

PRESIDENTE. Permetta un momento: come ho già avvertito ieri, quando gli emendamenti degli onorevoli Di Giovanni e Massarani non siano accettati dall'Ufficio Centrale, io devo interpellare il Senato se vengono appoggiati.

Leggo il primo di questi emendamenti: esso consisterebbe nell'invertire l'ordine degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, ponendo innanzi quest'ultimo così concepito:

Art. 10.

« Nell'interno del Regno è libero il commercio ed il trasferimento degli oggetti mobili d'arte e di antichità da un luogo in un altro. Sarà bensì necessario il permesso dei Prefetti delle provincie, i quali, intese le rispettive Commissioni conservatrici, lo accorderanno qualora non vi sia pericolo di guasti o di alterazioni nella remozione, nel trasporto o nella ricollocazione degli oggetti medesimi, e questi non abbiano una grande importanza per determinare il carattere artistico di quella regione. In caso diverso, si dovrà renderne informato il Ministero della Pubblica Istruzione, ed attendere le disposizioni del medesimo. Il Ministero sarà sempre informato di ogni trasferimento permesso ed avvenuto, come ancora della opportuna e sicura ricollocazione degli oggetti trasferiti. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Passo all'emendamento 2° che riguarda l'articolo 11, e consiste nello scrivere sotto questo numero 11 il testo ministeriale dell'art. 10 fino alla fine del primo capoverso, così modificato:

« Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso « delegate, giudicherà se il valore artistico o « storico del monumento o se alcun rispetto d'im- « portanza storica locale consiglino di non per- « metter la esportazione. In questo caso la li- « cenza di esportazione sarà negata. »

Questo emendamento viene appoggiato?

(È appoggiato.)

L'altro emendamento riguarda l'articolo 12

del testo ministeriale, che sarebbe così modificato:

« Il Ministero della Pubblica Istruzione, udite « le autorità da esso delegate, concederà licenza « di esportazione quando ecc., sino in fine, eli- « minate le parole: *o farnè egli stesso determi- « nare il prezzo ecc.* »

Questo emendamento viene appoggiato?

(È appoggiato.)

L'emendamento all'articolo 13 propone di modificare il testo del progetto così:

« Nel caso che sia permessa l'esportazione, « gli oggetti saranno assoggettati ad una tassa « corrispondente al cinque per cento del loro va- « lore dichiarato. »

Viene appoggiato questo emendamento?

(È appoggiato.)

Finalmente all'articolo 14 si proporrebbe di scrivere le stesse parole del testo aggiungendo in fine le altre « ed ottenerne licenza. »

Questo emendamento è appoggiato?

(È appoggiato.)

Ora, mi permetto di osservare che l'art. 13 riguarda un proposito ed una materia che sta precisamente da se, isolata dalle precedenti, e che quindi bisognerebbe adesso parlare prima degli articoli precedenti, salva all'onorevole Senatore Pepoli la parola sull'art. 13.

Senatore PEPOLI. Domando la parola per una spiegazione.

Non voglio parlare sull'articolo 13; ho detto semplicemente, cominciando il mio discorso, che io mi era iscritto per parlare all'articolo 13, ma che le parole pronunciate dall'onorevole Massarani mi obbligavano a rompere oggi il silenzio, e quindi domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI. Io sono costretto a rompere tanto più il silenzio, che l'onorevole oratore, ieri, mi ha fatto l'onore di nominarmi, invitandomi ad accogliere le sue proposte, come quelle che sono più favorevoli al principio di proprietà, che non lo siano le proposte dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole signor Ministro. Sono dolente di non potere stringere la mano che l'onorevole Massarani mi stende, imperocché, a mio avviso, le sue proposte offendono a cento doppi di più l'inviolabilità del diritto di proprietà, che non l'offendano le pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

poste dell'onorevole Coppino e dell'onorevole Vitelleschi.

Per convincerci, esaminiamo, o Signori, le sue proposte; senza tanti preamboli e senza ricorrere a nessun'arte sottile oratoria.

Incominciamo dalla proposta del signor Ministro.

Se male io non mi appongo, egli propone di inscrivere, con il concorso, in caso di contestazione anche giudiziale, in un catalogo tutti gli oggetti d'arte che abbiano veramente interesse nazionale, e di riservare allo Stato due diritti: quello di prelazione in caso di vendita, e l'altro di prelevare una tassa del 25 per cento sul valore in caso di esportazione.

L'esportazione di tutti gli altri oggetti d'arte nel progetto ministeriale è libera ed esente da qualunque tassa.

Gli onorevoli Massarani e Di Giovanni propongono invece di vietare in modo assoluto l'esportazione di tutti gli oggetti dichiarati di interesse nazionale dall'onnipotenza ministeriale, senza giudizio in contraddittorio, senza appello; e colpire di una tassa del 5 per 100 tutti quegli altri oggetti che a norma della proposta ministeriale rimarrebbero esenti dalla tassa.

Io confesso ingenuamente che cerco indarno gli elementi di quell'equa transazione che essi affermano esistere nella loro proposta; per me nei nuovi articoli ravviso invece una nuova e sensibile offesa a quei principi economici e giuridici che io ebbi l'onore di svolgere in quest'Aula.

Per giustificare le sue proposte, l'onorevole preopinante ha nuovamente tratto in campo la limitazione imposta alla proprietà dallo interesse generale della società, e sancita nei Codici di tutte le nazioni civili.

Egli ha rammentato le efficaci parole dell'onorevole Ministro, colle quali afferma che la società ha diritto di riscattare i diritti della proprietà quando questi costituiscano un vincolo, un ostacolo, un pericolo alla prosperità pubblica. Ma la parola *riscatto* suppone che lo Stato sia obbligato ad accordare alla proprietà espropriata per causa di utilità pubblica il corrispettivo dei diritti che perde.

Non credo che esista un Codice che sancisca il diritto dello Stato di espropriare in causa di utilità pubblica la proprietà privata, senza sancire in pari tempo il diritto di quest'ultima ad

un'indennità. Mi appello agli eminenti giureconsulti che siedono in quest'Aula, e lamento che, trattandosi di definire un così importante punto della nostra legislazione, l'illustre Ministro Guardasigilli sia assente.

Quali infatti sono i criteri che appariscono nelle redazioni dei Codici civili?

Ho citato, o Signori, in una precedente tornata gli articoli della nostra legge di espropriazione. Aggiungerò che in genere questi principi furono sanciti dalla immortale rivoluzione del 1793 in Francia.

Nel 24 giugno 1793 l'Assemblea Nazionale dichiarava:

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et probable indemnité.

Il determinare la quota dell'indennità fu in Francia dalla legge accordato ad un giuri composto dei medesimi proprietari.

Filippo il Bello è il primo che in Francia abbia sancito il principio di espropriazione, ma sancendolo egli aveva inserito nella legge una disposizione, la quale gli è sopravvissuta fino al 1793, cioè che allora quando il Governo espropriava per causa di utilità pubblica un privato, dovesse rimborsargli un quinto più del valore reale.

Lo Statuto del 1831 in Francia stabilisce egli pure:

L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constatée mais avec une indemnité préalable.

In tutte queste leggi si parla d'indennità per strade ferrate, per uffici pubblici, per allargamenti di strade: nessuna a quanto io mi sappia pone fra le cause di necessità pubblica la necessità d'impedire l'esportazione dei monumenti di arte. Il silenzio concorde di tutti i legislatori mi pare che abbia qualche valore.

Quali possano essere, Signori, i criteri che debbono guidare il legislatore nel determinare quella necessità pubblica, cui accennano i Codici, le costituzioni, è certo che innanzi tutto debba essere legalmente constatata. Può egli veramente dirsi che esista una necessità assoluta per vincolare la proprietà dei possessori di statue, di quadri, di codici in nome della sa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

ute pubblica? Io non oserei giuridicamente affermarlo.

Dove incomincia, dove finisce questo diritto, che fin qui non esiste in nessun Codice, in quel modo assoluto che vorrebbero gli onor. Massarani e Di Giovanni?

D'altra parte, anche si fosse provato che tra noi questo diritto esiste, dove è il prezzo del riscatto nelle nuove proposte?

E se non esiste il corrispettivo, come può invocarsi dall'onorevole mio oppositore l'autorità di quelle leggi che armonizzano sempre nell'interesse sociale il diritto privato col diritto pubblico?

La povertà, la impotenza di uno dei contraenti, è essa scusa sufficiente per spogliare l'altro? per manomettere interamente i diritti sanciti dallo Statuto medesimo che garantisce, non lo dimentichiamo, o Signori, ai cittadini la integrità della proprietà e la inviolabilità del domicilio?

Esaminiamo ora, o Signori, gli argomenti che invoca l'on. Massarani.

Egli invoca la suprema necessità di conservare all'Italia l'integrità del suo patrimonio artistico.

Ma, incomincerò dall'osservare che questo patrimonio è diviso in due parti: il patrimonio pubblico e il patrimonio privato.

Il compito dello Stato deve in singolar modo essere rivolto a conservare il patrimonio pubblico, e se egli adempirà gelosamente questo suo compito, potrà dirsi che l'arte corra in Italia quel grave pericolo a cui accennava l'onorevole Senatore Massarani? Vorrà egli negarmi che le gallerie pubbliche racchiudano tanti e così maravigliosi capolavori dell'arte che l'Italia per verità non ha d'uopo delle gallerie private per essere in fatto d'arte la nazione più ricca e privilegiata del mondo? Il pericolo che emigrino alcuni quadri, alcune statue, sarà così grave, così irreparabile, da giustificare la proposta dell'on. Senatore Massarani, da proclamare nel libero campo dell'arte lo stato d'assedio, sia pur esso temporaneo?

Dovremo noi per impedire un lacrimevole fatto insorgere contro il diritto, per impedire un errore commettere un'altro e più grave errore? Dovremo noi innalzare all'inviolabile altezza di una legge la violazione del diritto comune? Dovremo noi metterci in contrad-

dizione, per impedire che l'Italia perda la minima parte del suo patrimonio artistico, con tutto il diritto nuovo ed antico? Ora, chechè ne abbia detto l'on. Senatore Massarani, nessun Principe osò proclamare in modo assoluto il divieto dell'esportazione, meno quel piccolo Duca di Modena di cui Giusti nei suoi carmi immortali cantava come egli avesse proposto al Congresso Italiano questo quesito:

Se possa il carbon fossile servire al Sant'Uffizio.

Tutti i legislatori antichi e moderni hanno a questo divieto posto delle limitazioni; tutti hanno lasciato aperto un uscio alla rivendicazione dei diritti privati. E se ciò non fosse vero, mi direbbe l'on. Massarani come abbiano emigrato all'estero tante tele, tante statue dei nostri più insigni maestri? Saprebbe dirmi l'on. Massarani, da questa cospicua diminuzione del suo patrimonio artistico, diminuzione che io altamente deploro, quale sia stato veramente il danno materiale e morale che ne ha avuto l'Italia? Potrà egli dirmi se questo fatto abbia impedito che essa risorga tutta intera dal suo sepolcro? L'on. Ministro osservava con efficace parola che noi, con questa legge, dobbiamo soprattutto tutelare e difendere la gloria e l'incremento dell'arte; di quell'arte che non ha altra patria che il mondo. E per tutelarne la gloria e l'incremento, nel nostro egoismo artistico dovremmo noi localizzarla, mobilitarla, frenarne il movimento espansivo, crearle dei vincoli e delle frontiere? Che direbbero Michelangelo, Raffaello e Tiziano se sorgessero dal sepolcro? Essi ripeterebbero forse sdegnosamente le parole dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione: « Noi apparteniamo anzitutto all'umanità. » (*Bene!*)

E qui io domando all'on. Massarani di potermi valere di un suo argomento per combatterlo.

Egli osservò che se i sarcofagi greci fossero stati involati all'Italia, forse il genio di Andrea Pisani non si sarebbe sprigionato dalle tenebre del suo tempo, e forse egli sarebbe rimasto un oscuro lavoratore di marmi.

In primo luogo osserverò che, nella sua vita, Giorgio Vasari osserva che il genio di Giotto si rivelò senza ispirarsi alla pittura greca; in secondo luogo che prova il ricordo isterico invocato dall'on. Massarani? Che se l'arte fosse

stata immobilizzata in Grecia, essa non sarebbe risorta in Italia. L'emigrazione, o Signori, ha i suoi grandi dolori, ma ha anche i suoi conforti, giacchè coll'emigrazione si moltiplicano e si espandono tutte le grandi idee, tutti i grandi principî della civiltà, della scienza e dell'arte. In arte come in politica è vero ciò che scrisse Voltaire: che in virtù dell'emigrazione, della trasmissione delle idee, *chaque peuple à son tour sur la terre a régné.*

Io poco debbo aggiungere a quanto ho detto. L'onor. Massarani, fra le ragioni addotte per propugnare questa immobilità dei nostri capi d'opera, ha detto eziandio che noi abbiamo d'uopo di conservarli per mantenere il nostro primato nell'arte.

L'onor. Massarani vi diceva che egli aveva provato delle fitte profonde al cuore, vedendo a Londra ed altrove i capi d'opera dell'arte italiana. Io invece ho provato una profonda fitta nel cuore, non perchè i nostri capi d'opera avessero emigrato, ma perchè ad onta dei nostri capi d'opera, ad onta dei nostri musei, mi duole il dirlo, noi abbiamo perduto in gran parte quel primato nell'arte, che l'onor. Massarani pur vorrebbe rivendicare all'Italia. Io invece farei sacrificio volentieri di tutti i capi d'opera che ornano l'Italia, perchè sorgessero dei nuovi Raffaelli, dei nuovi Michelangeli, dei nuovi Tiziani.

Ma questi, o Signori, permettetemi di dirlo, non credo che sorgeranno, perchè noi avremo impedito che parte del nostro patrimonio artistico abbia emigrato; essi sventuratamente non rivivranno perchè nella storia dell'umanità vi sono dei periodi gloriosi che non si rinnovano, e soprattutto nel campo glorioso dell'arte. Io spero però che le arti rifioriranno in Italia, ma rifioriranno il giorno che l'Italia tranquilla, serena del suo avvenire, non sarà più preoccupata, incalzata da quelle ardenti questioni politiche che oggi la dividono; e creda l'onorevole Massarani che quel giorno, anche se pochi quadri saranno emigrati, l'Italia ritroverà la via della sua antica grandezza, del suo antico splendore.

Ora, mi rimarrebbe a svolgere l'emendamento mio, ma ammonito dall'illustre nostro Presidente, io mi riservo di riprendere la parola all'art. 13; solo avrei voluto svolgerlo oggi per non importunare il Senato riprendendo una

seconda volta la parola, e sarò costretto a farlo nonostante la mia ritrosia, poichè credo mio obbligo combattere la enormità della tassa imposta dal Ministro; imperocchè se la proposta degli onorevoli Massarani e Di Giovanni recide il capo ai proprietari di monumenti d'interesse nazionale, la proposta dell'onorevole Ministro recide loro la mano e fino il braccio.

Io quindi, senza accogliere intieramente le proposte dell'Ufficio Centrale, mi riservo di fare una proposta, onde togliere alla tassa il carattere odioso e fiscale dell'espropriazione e ricondurla al termine vero e preciso e all'indole che deve avere qualunque tassa che si voglia stabilire nei bilanci di un paese civile.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Prego l'onorevolissimo signor Presidente di voler chiedere anzitutto all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale e all'onor. signor Ministro se non credono di addurre qualche ragione del loro dissenso; in questo caso io mi riserverei di parlare dopo di loro.

Se così non fosse, e se assolutamente le proposte che ho avuto l'onore di presentare anche in nome dell'onor. Senatore Di Giovanni non meritassero da parte loro neppure il contracambio di qualche argomento in contrario, io allora mi limiterei a rispondere all'onor. Senatore Popoli.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Il sistema proposto dall'onorevole Senatore Massarani è il seguente:

Egli incomincia per enunciare nell'art. 10 che il trasferimento e il commercio degli oggetti di arte nell'interno del Regno è libero; nulla di meno in quell'articolo stesso si esige il permesso della Commissione per ogni traslazione o mutamento.

Quindi riprende l'art. 10° ministeriale, che diverrebbe l'11° del progetto di legge, il quale dispone che si debba richiedere indistintamente la licenza di esportazione all'estero per ogni oggetto.

Esso, peraltro, aggiunge all'articolo ministeriale: *che si possa anche negare questa licenza.*

Finalmente nell'art. 12° ammette il diritto di prelazione per tutti gli altri oggetti pei quali la licenza non sia stata negata. In compenso

di questo onere toglie la tassa voluta dal progetto ministeriale o almeno la riduce di molto; e finalmente impone la licenza anche pegli enti morali nell'art. 14°; nel che si conforma alle disposizioni del progetto dell'Ufficio Centrale.

Io comincerò dall'osservare che non parve all'Ufficio Centrale che in una legge si dovesse enunciare un principio che sta da per sé, quello cioè che il trasferimento e il cambio di ogni proprietà è libero. È stata questa una delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha soppresso quell'articolo.

Ma non è poi così libero come si dice, dappoichè in forza dell'articolo stesso s'impone l'obbligo di ottenere licenza.

Ora, o Signori, quale è la ragione di questo nuovo vincolo che si vuole imporre alla proprietà?

Che noi imponiamo dei vincoli per ragioni di altissimo interesse, noi saremo discordi per estenderli più o meno, pure ne riconosciamo tutti la necessità; ma perchè domandare il vincolo di licenza per iscambiarci gli oggetti all'interno? *Quid interest rei publicae* che un'oggetto d'arte si conservi piuttosto a Firenze che a Roma, piuttosto in un luogo che nell'altro? Ecco dunque di già nel progetto dell'onorevole Massarani un vincolo di più. Noi vediamo già che difficoltà abbiamo di far accettare i vincoli anche necessari; noi aggiungeremo qui un vincolo che è assolutamente superfluo.

Po scia, egli esige indistintamente la licenza per tutti gli oggetti che si vogliono esportare. Ora, abbiám già detto, si è ritornato molte volte sopra questo soggetto, cioè sulla difficoltà di limitare gli oggetti che si sottomettono a vincolo, e quindi non è d'uopo insistere sulle teorie; io mi terrò alla questione pratica. Ma quali saranno questi oggetti ai quali effettivamente si dovrà negare la licenza? Alla più gran parte o a nessuno.

Mi giova premettere che quando si parla di grande interesse artistico o storico, non se ne parla sempre in modo concreto e che risponda ad una realtà. L'interesse artistico e storico non è sempre ed unicamente sopra un quadro di tanta grandezza ed estensione, o sopra un quadro di Raffaello o una statua di Fidia; l'interesse storico e artistico può essere di molte specie; io lo diceva l'altro giorno, vi può essere tale iscrizione la quale valga assai più che un

quadro d'autore; cito un'esempio: il complemento della pianta di Roma, se si venisse a ritrovare, varrebbe assai più per la storia, che non varrebbe un quadro d'autore.

Quando adunque si dice: si tratteranno gli oggetti principali, bisogna intendersi sopra quel che si vuol dire. Ma quali sono gli oggetti principali? Essi dipendono da una quantità di coefficienti che non si possono stabilire *a priori*.

Ma, mi si dirà, anche il progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale vogliono preservare un certo numero di oggetti i quali hanno le condizioni volute di massimo interesse per essere eccezionalmente trattati.

Ma essi non sono esclusivamente quelli che si suole chiamare i principali, sono quelli che contengono in sé un grande interesse artistico o storico.

Rettificato così il criterio degli oggetti da conservare, ecco in che differiscono praticamente i due sistemi. Secondo l'Ufficio Centrale e il Ministero, questo vaglio si fa tranquillamente in due o più anni, a seconda che gli oggetti si considerano e si esaminano, per la parte che già esiste ed è nota; per quelli che si scoprono, a seconda che si presentano al giudizio, e quindi sopra ragioni pensate messe d'accordo fra loro e il più delle volte concordate fra gl'interessati.

Nel progetto invece dell'on. Senatore Massarani gli oggetti sono attesi al varco, al momento che escono, ad uno ad uno: questo mi piace, questo m'interessa, questo non lo posso lasciare uscire, e così via discorrendo senza un criterio uniforme, un giudizio maturo, e il più delle volte a dispetto degl'interessati, perchè la dimanda di esportazione suppone una volontà già determinata nel proprietario di alienare. Dappoichè s'intende bene che in rispetto degl'interessi che sono in giuoco per una licenza di esportazione, non si può prendere le cautele e il tempo che si prende per un giudizio artistico: sono decisioni per loro natura sommarie. Due adunque sono le difficoltà che si presentano in questa forma di proibizione di esportazione sopra un dato numero di oggetti; la prima, di non sapere mai dove si arresta; la seconda, di esser fatta sommariamente in condizioni non sufficienti per garantire la proprietà privata.

Io non insisto sulla questione di principio;

sopra essa ha egregiamente discorso l'onorevole Ministro, ed è stata, come io già accennava, assai svolta in questa discussione.

Per quanto si voglia tenere alto il valore del senso estetico, esso potrà avere un gran pregio per quel che riguarda la conservazione dei monumenti, ma non potrà mai esercitare la stessa azione, perchè materialmente i monumenti si conservino piuttosto in un luogo che in un altro. Questo sentimento è di un'altra natura, nè intendo menomarne la nobiltà e il valore. Io rispetto e divido ampiamente quel sentimento che abbiamo ciascuno dentro di noi, e che ci porta ad amare gli oggetti che sono una gloria dell'arte ed al tempo stesso della nostra terra, ma questo sentimento non deve menomare quello del giusto; e come in questo caso non si tratta di un interesse assoluto, ma relativo, i mezzi devono essere proporzionati al fine. A quello cui la legge non può giungere, devono supplire i costumi.

L'Ufficio Centrale prega il Senato a rendersi ben conto dei due sistemi. Una volta ammesso che questo sentimento, questo affetto nazionale possa avere tale valore da neutralizzare, da sospendere il diritto di proprietà, il sistema dell'onorevole Senatore Massarani risponde perfettamente a quel concetto; rimette ad arbitrio del Governo tutti gli oggetti che possano contenerlo o esserne soggetto, e così, procedendo logicamente, accorda la prelazione per tutti gli altri oggetti, e via di seguito; chi divide quella convinzione può votare gli emendamenti dell'onor. Senatore Massarani.

L'Ufficio Centrale invece è partito da un altro ordine d'idee, che ho avuto l'onore di spiegare al Senato l'altro giorno.

L'Ufficio Centrale è partito dal criterio che l'interesse massimo fosse la conservazione assoluta dei monumenti, e per questo scopo ha fatto tutto quello che era in suo potere di fare. Esso non ha avuto il bisogno per ottenerlo di offendere gravemente dei diritti sacri ma solamente di limitarli secondo che è l'ufficio dello Stato; e pur tuttavia l'onorevole Massarani dovrà convenire che, per quello che riguarda la conservazione dei monumenti, si è fatto nella legge tutto quello che era necessario.

Per il secondo sentimento, l'Ufficio Centrale dividendolo, e con non minore intensità, con l'onorevole Senatore Massarani, ha creduto non

poterlo spingere sino alla violazione di un principio, alla violazione di un diritto fondamentale della società. E perciò dovesse essere soddisfatto con tutti i mezzi e per tutte le vie possibili, persino imponendo la tassa oppugnata dall'onorevole Pepoli, purchè non uscissero dal sentiero della giustizia e non si mettessero in contraddizione con i dettami del diritto, tanto più che a nostro avviso i mezzi che abbiamo scelti non conducono molto lontano dal porto al quale vuole giungere l'onorevole Massarani, dappoichè, io ve lo dicevo nel mio primo discorso, pare alle immaginazioni calde ed affettuose della conservazione di queste preziose reliquie che quando hanno fatto una legge per conservarle abbiano fatto tutto; ma per poco che una simile legge non sia d'accordo con i costumi attuali, con le condizioni presenti della vita, essa non riesce che a poco o niuno effetto.

Io ricordo tempi in cui le autorità avevano facoltà illimitate, e nonostante le leggi che sono in vigore, delle quali alcune assai severe per tempi civili, ho veduto ed abbiamo tutti veduto sperperi, distruzioni ed esportazioni non poche. Diverse collezioni private si sono formate; e delle pubbliche varie si sono arricchite all'estero delle nostre spoglie sotto il loro impero. Gli oggetti che non sono partiti, non sono partiti per la più gran parte, sapete perchè? Perchè conservati dallo spirito del paese, il quale ancora in Italia è più forte che non si creda.

Concludo quindi, che l'Ufficio Centrale, considerando che il progetto dell'on. Massarani fondandosi sopra la sospensione di un diritto al quale l'Ufficio Centrale non crede si possa così facilmente fare offesa; e di più, non conducendo probabilmente a risultati pratici migliori, ritiene a preferenza il proprio progetto, come quello il quale, facendo tanto di forza quanto si può sopra il diritto di proprietà, non lo viola, e al tempo stesso per i mezzi diretti e indiretti dei quali si vale è egualmente, se non più, atto a raggiungere lo scopo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onor. Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. La cedo all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Mi duole di non aver potuto prendere parte alla discussione generale, poichè lo stato di mia salute non mi ha permesso d'intervenire in questa Aula nelle precedenti tornate.

Sento però il debito di ringraziare gli oratori che nella discussione generale han dato pruova della loro valentia, e l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, che non men degnamente ha disimpegnato le sue parti, per avere benevolmente ricordata la mia Relazione su questo importante progetto di legge per la conservazione dei monumenti.

Ora ch'è incominciata la discussione del titolo II^o relativo alla esportazione e vendita dei monumenti ed oggetti d'arte e di archeologia, mi sia permesso di accennare in poche parole la divergenza tra il progetto ministeriale che fece suo il progetto del nostro precedente Ufficio Centrale, ed il progetto attuale sottoposto alle vostre deliberazioni. E queste differenze si possono riassumere in tre proposizioni.

1^o La commerciabilità ed il trasferimento nell'interno del Regno degli oggetti d'arte dovrebbe essere libera sì agli enti morali che ai privati, secondo il nostro sistema; e per converso l'attuale Ufficio Centrale sottopone la commerciabilità ed il trasferimento nell'interno degli oggetti d'arte appartenenti alle pubbliche amministrazioni, alla preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

2^o Per la esportazione all'estero si è di accordo nel riservare allo Stato il diritto di prelazione; ma in quanto al prezzo dell'acquisto l'Ufficio Centrale rispetta quello stabilito dalle parti, mentre nel nostro sistema il prezzo deve essere definito da periti, onde evitare le frodi, ed impedire allo Stato di esercitare il diritto di prelazione.

3^o Finalmente la tassa di esportazione è elevata al quarto del prezzo sì nel progetto ministeriale che in quello dell'Ufficio Centrale, mentre noi l'avevamo nel nostro precedente progetto ridotta al quinto.

In questo momento leggo un emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, inteso a stabilire in principio che gli oggetti d'arte e d'antichità, costituendo un patrimonio nazionale, lo Stato può impedirne

l'esportazione, senza obbligo di corrispondere al proprietario il prezzo. E questi due egregi uomini, proponendo tale emendamento, sono conseguenti ai principi da essi professati; ma nel corso della discussione vedremo quale dei tre sistemi proposti debba prevalere.

Intanto mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Pepoli, proponente valoroso del sacro diritto di proprietà privata, che il divieto dell'esportazione all'estero degli oggetti d'arte e d'antichità non è lesivo del sacro diritto di proprietà, nè costituisce un diritto nuovo che non abbia precedenti nel nostro diritto storico. Nella mia Relazione, che ha meritato il compatimento dell'onorevole Senatore Pepoli, ho dimostrato che la libertà assoluta di disporre del proprio patrimonio non toglie al legislatore il diritto di stabilire taluni vincoli per la conservazione di oggetti d'arte, e di questo diritto ne hanno largamente usato i legislatori che ci hanno preceduto; ond'è che, essendosi sperimentata l'efficacia degli svariati provvedimenti legislativi che i caduti Governi della Penisola avevano emanati a tutela dei monumenti d'antichità e di belle arti, conviene con una legge generale determinare norme valevoli contro la cupidigia dei mercatori delle cose artistiche e contro il vandalismo dei demolitori.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho desiderato molto che l'on. Miraglia, il quale ha scritto quel notevole rapporto che tutti gli oratori hanno ricordato, e giustamente lodato, potesse intervenire nel Senato, e coll'autorità che deriva dalla scienza, difendere questo progetto, compito al quale, siccome involgente questioni di diritto, io mi sentivo pur troppo incompetente.

Così in oggi mi rallegro molto che la sua salute gli abbia permesso di prendere parte alle nostre sedute, imperocchè dal suo discorso io abbia avuto un conforto a sostenere quella tesi della quale con disadorna parola, che poteva fare danno agli stessi argomenti, mi avvenne di discorrere nella discussione generale.

L'onor. Miraglia accetta l'emendamento degli onor. Massarani e Di Giovanni a questa condizione, che essi aggiungano l'obbligo nello

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Stato di comperare esse quegli oggetti sui quali pronuncia il divieto della esportazione.

Dunque è ben chiaro questo che l'on. Miraglia sente che nella proprietà ci è un qualche diritto a cui le ragioni di utilità pubblica non possono recare offesa, e non può in questa questione essere invocato; sente che il privato ha facoltà di commerciare tanto all'interno quanto all'estero la proprietà sua, e dice allo Stato: quando voi credete che gli interessi della coltura generale vi consiglino di mantenere nel vostro paese opere d'arte che possano educare le generazioni vostre a sentire ed a riprodurre il bello, allora voi, Stato, dovete comperare queste opere. — E va bene.

Ora, prima di discorrere degli emendamenti, era questo il concetto, domando io, che era scritto nel progetto ministeriale? Imperocchè, se questo concetto fosse stato scritto, io avrei dovuto forse avere argomenti molto più validi che non siano stati gli addotti, perchè mi inducessi ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale. Ma od io mi inganno sulla virtù delle parole, o questo non era il concetto del progetto ministeriale. Il progetto ministeriale all'art. 10° e nell'alinea secondo, dice così:

« Il Ministero, per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione; in questo caso è riservato al Governo il diritto di acquisto per conto dello Stato o dei Comuni, determinandosi il prezzo colle norme stabilite dall'art. 17. »

Ora, se le parole « è riservato al Governo il diritto » vogliono dire: « è imposto al Governo il dovere, » come parrebbe dalle dichiarazioni dell'onorevole Miraglia, sarà cosa che io imparo, ma che non credo sia punto indicata nel progetto ministeriale.

Si tratta dell'esportazione; per impedire l'esportazione all'estero, il Governo ha facoltà di proibirla: in questo caso gli è riservato questo diritto di compera.

Senatore MIRAGLIA.... Ma se non vuole esercitarlo, deve pagare...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Miraglia a non interrompere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Anzi mi sarebbero utilissime le interruzioni dell'onorevole

Miraglia per meglio comprendere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Il senso dell'articolo 10 del progetto ministeriale copiato dal controprogetto del precedente Ufficio Centrale, è manifesto e non può dar luogo ad alcun equivoco. Ritenuta la commerciabilità degli oggetti d'arte, ed il diritto nello Stato d'impedire l'esportazione all'estero per causa di pubblica utilità, deve lo Stato pagare al proprietario il prezzo quando dal Governo si crede di vietarne la esportazione.

La riserva adunque a favore dello Stato è per l'esercizio del diritto di prelazione; ma se vuole esercitare questo diritto, deve pagare. Se per poco si ammettesse che il Governo si potesse limitare a negare la licenza di esportazione, senza obbligo in questo caso di acquistare, ne avverrebbe l'assurda conseguenza che il diritto di proprietà resterebbe totalmente distrutto, ed il proprietario sarebbe condannato a soffrire il peso della custodia di un oggetto d'arte, senza poterlo trasmettere ad altri a qualunque titolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono molto grato all'onorevole Senatore Miraglia delle dichiarazioni che egli ha creduto di fare. Io aveva inteso la cosa appunto così: lo Stato può impedire l'esportazione, se compra; se non compra, deve permetterla; ed io sono ben lieto che si intenda così anche dall'onor. Miraglia perchè già ebbi a combattere, nel mio primo discorso, quella facoltà che si sarebbe voluto dare allo Stato e che ha ricevuto ora una forma negli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni, i quali pongono il divieto della vendita all'estero, senza porre un corrispondente obbligo dalla parte dello Stato, l'obbligo di comperare. Debbo adunque aggiungere una nuova felicitazione a me, che, straniero a tutte le dottrine giuridiche, pure pensavo doversi stabilire il principio che lo Stato non abbia facoltà di impedire che il privato esporti un importante monumento se al tempo stesso egli non lo riscatti per via del suo diritto di prelazione. Cosicchè ne viene questa conseguenza che allora quando vi pia-

cesse di approvare gli emendamenti che vi furono da due dei vostri onorevoli Colleghi proposti, voi non dovrete pesar più la ragione dell'arte, ma la ragione finanziaria; dovrete vedere se lo Stato abbia tanto, da riscattare tutto quello che l'ammirazione degli stranieri possa cercare nel nostro paese, o che l'avidità dei nostri paesani possa far desiderare agli stranieri.

Preso adunque atto di questa teoria dell'onorevole Senatore Miraglia, vengo a considerare gli emendamenti dell'onorevole Senatore Massarani e dell'onorevole Senatore Di Giovanni.

L'onorevole Senatore Massarani esprime il desiderio che e il Relatore dell'Ufficio Centrale e il Ministro dicessero il loro parere sugli emendamenti proposti. E questo certo egli fece per vedere se il Relatore ed il Ministro avessero ragioni nuove, e quali, da aggiungere a quelle che essi avevano recato nei loro precedenti discorsi. Ebbene, io dirò che non ho tanto da addurre nuove ragioni, quanto sento il debito di esaminare le ragioni dell'onorevole Senatore Massarani. In primo luogo, ha detto, raccomandando l'adozione dei suoi emendamenti al Senato: io vi propongo cosa la quale concilierà gli interessi della cultura della nazione con quelli della proprietà privata.

Ora, io mi domando se veramente questo divieto che si frappone per la esportazione delle opere illustri, sia veramente compensato dalla facoltà di esportare tutte quelle opere che vengano giudicate di minore importanza, e se porti davvero, nell'interesse della cultura nazionale e nell'interesse dei privati, quella conciliazione che egli ci ha promesso. A me pare che la questione voglia esser guardata da più elevato e più largo punto di vista, e mi rincresce che non si sia considerata qui quella specie di diritto che la cultura e la civiltà generale ha sopra la grande rappresentazione di una qualunque si sia forma e di bello e di vero.

Ma lasciando stare ciò, mi rincresce ancora che non si sia posto mente a quest'altra cosa. Poiché noi studiamo intorno ad un disegno di legge, che, usando una frase volgare, si può dire consista nel determinare la commerciabilità dell'arte del bello, con quali norme è da procedere per far cosa la quale risponda al

vero e grande interesse della nazione, così per l'arte come per la proprietà privata? Questo dev'essere ricercare.

Ebbene; crede il Senato che l'essere ritenuto dal forestiero il nostro paese come un emporio ricchissimo e tutto splendido per grandi monumenti d'arte, debba portare questo solo effetto che gli stranieri traggano qua per la curiosità di vedere, per il bisogno d'ammirare e per la necessità d'ispirarsi, d'attingere coll'animo a questa larga fonte del bello, o che qua vengano essi eziandio tratti dal desiderio di riportare al loro proprio paese alcuni di queste ispirazioni nella loro forma visibile?

E quando vengano gli stranieri anche per questo, crede egli il Senato che il sentimento e il concetto della nostra arte antica non possa giovare, e non giovi a far loro stimare altresì la nostra arte moderna?

E che quel tale che viene a vedere l'antico, e a comperarlo, se può, non s'innamori pure, e non faccia acquisto del moderno?

Questo richiamo per l'acquirente danaroso dell'estero, a cui la fortuna permette di appagare la nobile soddisfazione dell'animo, portando nel proprio paese qualche cosa d'illustre e di grande, prodotto in Italia, non farà sì che quando è tra noi si volga ad acquistare eziandio qualche cosa d'illustre e di buono prodotti nel tempo moderno?

Io credo che questi due mercati aperti dell'antico e del nuovo, operino efficacemente l'uno sull'altro: ed eccome la prova in un catalogo che ho qui, degli oggetti d'arte che furono acquistati nel 1876, e nel 1877 fino al corrente mese di novembre: è il catalogo degli oggetti acquistati in Roma, il quale mi risulta da quella tassa di licenza che cade sopra ogni oggetto, tassa minima.

E il Senato, allora quando io gli avrò detta la cifra a cui salgono gli acquisti delle opere antiche e gli acquisti delle moderne, vedrà se convenga dire a tutti gli stranieri: l'Italia non vi lascia più aperto, ha chiuso il mercato delle sue glorie antiche. Imperocché quanto alle pitture antiche del 1876 si spesero da loro in Italia 226,730 lire, e quanto alle pitture moderne questi ricchi amatori del bello, questi splendidi e felici signori, i quali ambiscono e possono aver la nobile soddisfazione di portare nel loro paese una memoria italiana an-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

tica o nuova, che somma hanno eglino speso? hanno speso 1,176,558 lire.

Abbiamo così fra il prodotto dell'arte antica e quello dell'arte moderna, il rapporto che passa tra 222 mila lire (lasciando i rotti) ed un milione e più.

La stessa cosa avviene per la scultura; anzi, avviene di meglio; poichè mentre la nostra arte pittorica per quanto abbia maravigliosi esemplari in questo ricco tesoro d'arte, che l'Italia con tanta gelosia avrebbe a conservare, non ha saputo mantenersi nell'antico splendore; la scultura nostra si è mantenuta e si mantiene a l'una grande e bella dignità. E quindi noi che vendemmo di sculture antiche per sole L. 53,584 nel 1876, potemmo vendere tanto di sculture moderne da far la somma di L. 1,884,939.

Quale sia l'amore che noi portiamo ai nostri artisti, non pare agli on. Senatori, che questa sia cosa da considerarsi con molta diligenza?

Se fosse chiuso quel mercato per cui l'Italia è principalmente famosa e cercata, quest'Italia storica, artistica, quest'Italia dove due o tre civiltà hanno lasciato orme profonde nelle quali va studiata qualunque sua manifestazione dell'ingegno: se fosse detto agli stranieri, cui ell'è pure aperta, che non debbono più confortarsi di poter recare nel loro paese nessuna di quelle manifestazioni, che cosa ne seguirebbe?

Io credo che noi all'arte moderna, nel nostro Stato, per il commercio interno veramente troppo prospero, vorremmo a peggiorarne le condizioni. E vuol esser notato che ciò che ho detto e dirò appresso di questo mercato si riferisce a due anni che sono piuttosto eccezionali. Non è da ricordare al Senato quali siano le condizioni generali d'Europa. Né dirò pure in quali condizioni sia quel paese, il quale per ora pare, quasi, si dimostri il più largo acquirente; e voglio dire gli Stati Uniti.

Ebbene, nel 1877 fino al mese di novembre, noi abbiamo venduto di pitture antiche per 90,584 lire, cioè meno della metà di quello che vendemmo l'anno precedente; di pitture moderne invece per lire 1,063,488; di sculture antiche per lire 80,483, di sculture moderne per lire 1,484,402.

Le cifre delle statistiche non hanno un valore molto sicuro, imperocchè possono essere *trattate* in molti sensi; ma il fatto è questo, e dico in Roma, chè non ho argomenti per indi-

care le vendite di Firenze, Napoli, Milano, grandi paesi e grandi produttori di opere d'arte, che noi qui abbiamo un movimento commerciale assai maggiore per l'arte moderna che per l'arte antica.

E credo che nessuno verrà negare che non giova la riputazione del nostro valore acquistato nei secoli passati a fare che i nostri prodotti odierni si mantengano eziandio reputati; laonde il Senato deve bene guardare con lo stabilire un divieto la cui portata difficilmente è misurabile (imperocchè non è possibile comporre un catalogo che oggi come oggi provvegga a tutto), il Senato deve ben guardare, mentre vuole giovare all'arte di non venire a recare unicamente un grandissimo pregiudizio agli artisti.

E li è da porre mente ad un'altra cosa. Non ricordo le parole precise dell'onor. Massarani, dette al principio di questa discussione. Ma il senso mi pare fosse questo: (eppoi se le parole non sono sue, non importa).

Ci è chi dice che queste stupende opere d'arte si produssero in un periodo di grande operosità; quella grande operosità nei secoli passati della nazione italiana, esercitata in tutti i campi: campi di viaggi, di industrie, di traffici, di commerci e via, ebbe il suo corrispondente in una grande operosità intellettuale, in una grande operosità artistica. Un forte movimento della nazione può apparire effetto di un solo principio in un primo stadio; imperocchè uno dei vari elementi onde la civiltà si compone sia quello, il quale venuto a grande vigore imprima, dia come l'ispirazione e il moto a tutti gli altri fattori della civiltà.

Può essere per converso che allorché alcuni di questi fattori della civiltà si sono indeboliti, uno conservi ancora la sua vitalità per un qualche tempo. Ebbene? È più degno per una nazione continuare la sua gloria circondandosi de' privilegi dovuti al blasone antico, oppure cercare di continuarlo con efficacia di opere, le quali dimostrino infine che se la facoltà del produrre è finita, la facoltà del giudicare e dello stimare non è terminata ancora? Allora quando vi si viene a dire: vietate per amor della coltura nazionale, vi si dice una cosa vera, ma non mi pare che sia un nostro onore. Vietate perchè non potete comperare.

Se queste ragioni potessero essere da un As-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

sembra di elevato concetto, quale è il Senato, apprezzate, io non saprei che dire. Troverei allora che i privilegi del passato hanno la ragione d'imporsi all'operosità del secolo attuale.

Ciò detto mi piace di analizzare gli argomenti che ha addotti l'onor. Senatore Massarani per difendere il suo divieto.

Qui o io m'inganno, o il Senatore Pepoli non aveva ieri badato al discorso dell'onorevole Senatore Massarani con quella attenzione con cui ci badai io. È naturale che io badassi a quello che in questa questione fossero per dire gli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, con i quali sentendomi più vicino per la stima grande dell'arte, e un momentino più lontano dall'onorevole Pepoli per l'esagerato rispetto della proprietà che difende in questa occasione, io doveva vedere se costoro i quali in fondo vogliono quello che voglio io, ma lo vogliono in una forma che io non posso volere, mi offrano degli argomenti utili a sostenere la causa mia. Imperocchè io sono in una condizione che certamente non è bella.

Essi difendono il tema al quale risponde il sentimento di tutti. Io sono costretto a vedere quello che di giusto e di vero ci sia nel sentimento di tutti; e debbo cominciare dal comprimere il mio, per avere virtù di opporre qualche ragione ad essi, i quali non vogliono comprimere il loro.

Ora, il Senatore Massarani aveva detto: Il Ministro ha accennato questo, che allorchando lo Stato invade la proprietà privata, lo fa sotto forma di riscatto. E l'onorevole Senatore Pepoli mi pare che domandasse: come accettate questa teoria dell'onorevole Massarani? Ma tutto il discorso dell'onorevole Massarani di ieri, è stato invece contro questa teoria.

Io sono lieto che l'onorevole Senatore accenni appunto come egli ha cercato di recare innanzi al Senato gli argomenti, i quali dimostrano che la formola che avevo trovato io, non era giusta. E dubitando che non fosse giusta avevo chiamato scusa al Senato se dovevo entrare in questione di diritto, io, pur troppo digiuno di tutta la dottrina che avrei dovuto recarvi.

Ma vediamo un poco se l'onorevole Massarani ha potuto convincere me.

Non è vero, dice egli, che allora quando lo Stato invade la proprietà privata, la riscatti.

Lo Stato non compensa i danni di guerra? Lo Stato vi obbliga pure a dare il passo lungo le rive di fiumi dove s'abbia a trascinare le barche; e per questa specie di servitù fluviale (non so come i legisti la chiamino), bisogna bene lasciare che passino di là i cavalli che le trascinano e gli uomini che li guidano. Lo Stato vi governa la selvicoltura, e se l'onorevole Massarani, se l'onorevole Pepoli han letto un qualche articolo nel quale apparisce che lo Stato indennizzava, ciò non si è fatto se non per queste regioni nelle quali la indennità era stabilita innanzi.

Poi scendeva ad altro ordine di idee, e diceva: ma i maggioraschi e tutte queste forme di proprietà, le quali erano vincolate ad una specie di diritto di primogenitura od altro, lo Stato li ha svincolati; e non è mica andato a guardare il diritto del terzo, quarto o quinto chiamato.

E andando così innanzi l'onorevole Senatore venne a dire delle proprietà e del diritto d'autore. Il quale essendo qualche cosa di personalissimo ed intimo, pare che dovrebbe assolutamente sottrarsi all'azione dello Stato.

Tutto al più, lo Stato interviene e dice: dopo 80 anni voi non siete più il padrone; i vostri eredi avranno il diritto su quello che ha fatto l'individualità vostra, e che costituisce il vostro onore. Seguiranno a chiamarsi, per esempio, i nipoti di Manzoni; ma le opere del Manzoni non apparterranno più a loro. E queste osservazioni, a me pare, non infirmo la mia tesi.

La società ha dei diritti; ne deve avere; ma abbiamo noi un criterio per conoscere fin dove e quali diritti debba avere la società?

Evidentemente questa è la prima determinazione che occorre fare, imperocchè se voi non la fate, voi non avete nessuna società libera; voi non avete che delle autocrazie. La società abbia diritti, ma ci sia una determinazione, ci sia un limite a questi diritti.

Ora, tutto ciò che ha accennato l'onor. Senatore Massarani, riguarda i vincoli che lo Stato mette alla proprietà individuale senza compensarla, risponde ad un principio quello della salute pubblica. Chi nega che lo Stato abbia diritto e dovere di tutelare la salute pubblica? Niuno per certo. La cosa che principalmente importa, si per gli individui come per i popoli, per le società organizzate, grandi o piccole che elle siano, il primo loro diritto

è di esistere e di procurare tutti i modi per cui stia la loro esistenza. Quanto dunque lo Stato mi viene a domandare quello che è necessario all'esistenza sua nazionale, il diritto dei privati si ritira, e viene escluso interamente. Si ritira perchè *salus populi suprema lex est*. È un dovere a cui nessuna società civile può venire meno; imperocchè l'obbligo della conservazione non è nella società, comincia ad essere nell'individuo. Voi non siete padroni della vostra vita; voi non potete essere suicida; voi siete obbligati a procurarvi tutto quello che serve al perfezionamento del vostro corpo come del vostro spirito; ed è maraviglia che quello che è dato dalla legge a tutti i membri della società si trovi nella società stessa? è maraviglia che vi si trovi tutto quanto è necessario all'esistenza e all'ordine delle sue parti? Ma quando lo tolgo via la salute pubblica, ci è egli qualche altro principio largamente riconosciuto?

Io non ne trovo. Dopo la salute pubblica che altro abbiamo? Vediamo uno Stato interessato, per esempio, a mantenere alcune industrie che Cosa fa? Ha i diritti protettori: ha i dazi. C'è qualche altra cosa? Convien qui metter accanto al diritto della salute pubblica che ha lo Stato, ancora quell'altro della coltura pubblica? Io non ne dubito; imperocchè se oggi lo Stato invade una cosa per la coltura pubblica, domani può invadere un'altra cosa per un altro motivo, nè mi so dire dove si arresterà. Ma ad invadere lo Stato deve esser mosso da una ragione potentissima, suprema, e tale è solo quella, o io mi inganno, della salute pubblica. La maggior parte dunque degli esempi citati dagli onorevoli Senatori per dimostrare che lo Stato abbia questa facoltà d'invadere la proprietà pubblica, o stanno sotto un principio universalmente accettato, che è quello della pubblica tutela, o stanno sotto un altro principio il quale dovrebbe essere introdotto nella legislazione non solamente nostra, che nessuno fa delle leggi unicamente per sé. Se c'è qualche cosa che, in questa materia governi i rapporti delle nazioni, bisognerebbe farla fissare ed accettare da tutte. Ma l'esempio dei maggioraschi, potrebbe rispondere l'on. Massarani, contrasta.

Contrasta davvero; ciò per altro ho veduto che in tutte le questioni che si sono portate

in campo del Parlamento, a cui da tanto tempo appartengo, il diritto della legittima aspettativa fu sempre molto discusso e parve che fosse soddisfatto abbastanza in quelle forme le quali erano contemplate dal progetto di legge. Non ci fu dunque invasione, nè qui lo Stato ha invaso. Veniamo alla proprietà d'autori. Prima di tutto si cita bene in questa questione la legislazione che governa la proprietà dell'autore? Non credo. Il Senato sa, nè io ho bisogno di ricordarglielo, come tuttavia molti uomini (non li chiamerò economisti, perchè non essendo io economista mi si direbbe che non posso giudicare del loro valore) che la società moderna mette dinanzi a noi, discutono grandemente su questo diritto di autori. E per significare in qualche modo ciò che passa pel capo mio, dirò al Senato di aver letto questo, in uno degli umoristici e spiritosi scrittori, un dei pochi, e forse dei migliori umoristi dei giorni nostri. Egli si immaginava di essere in una grande biblioteca, piena di tutte le produzioni de' secoli; e gli parve che da una parte Omero e dall'altra Platone, Aristotile e poi giù giù gli altri grandi venendo fino a Manzoni (e non erano molti), si facessero innanzi a domandare ciascuno il conto suo, e che come tutti l'ebbero chiesto, da tutti quei volumi raccolti scappassero via, quali api dall'alveare, un infinità di pensieri, e andassero a posarsi entro poche nicchie, tanto poche che si potevano, o quasi, contar su le dita. Voleva dire che è una questione molto grave quella della proprietà di autore, e che sarebbe assai più grave quella della conservazione dei diritti da tal proprietà. E domando al Senato, capaceissimo di rispondere, meglio che non posso io. Per alcuni dialoghi di Galileo, i quali in molte pagine stabiliscono una legge fisica che adesso si trova raccolta in una mezza pagina di un trattato di fisica, quanti e quali non saranno i processi? Dato che questo diritto di autore duri molto. E poi, se volete confiscare la verità a beneficio del primo che la coglie, se volete che stia chiusa nel libro di quello come farete a ritrovarla?

Io fui in una Commissione che doveva appunto difendere il diritto di autore, e detti il mio voto; ma altro è dare il voto ad un diritto temporaneo e caduco, altro darlo ad un diritto perpetuo come sarebbe quello di una proprietà immobiliare; troppo ci corre.

E per vero veggiamo il diritto d'autore teatrale. Egli è difeso così, che indarno il Verdi verserà sopra uno spartito le sue più nobili ispirazioni, poichè, l'autore francese di quell'opera la quale fu non troppo bene raffazzonata in Italia, ci potrà mettere addosso le mani.

Ma quando andate in teatro, che cosa vi trovate del diritto d'autore? Forse la tassa sugli spettacoli? E questa è a vantaggio dell'autore forse, o non colpisce che l'industria del comico?

Non credo insomma che il diritto di autore, nè teoricamente considerato in sè stesso, nè considerato nella presente legislazione, la quale lo va pure a colpire, possa essere un argomento valido a sostenere il divieto, a legittimare cioè quella facoltà di proibire l'esportazione che non è inchiusa nel progetto dell'Ufficio Centrale. Se non che mi piace dire che vi ha di più. I popoli civili si sono affrettati e dove non sono rimasti indietro c'è stato un giudizio che non fu favorevole, noi ne abbiamo prove in Italia, si sono affrettati, dico, ad intendersi e a fare leggi internazionali sopra il diritto d'autore. C'è stato qualche Regno in Italia che voleva venire ultimo per un vantaggio della sua speciale topografia e delle sue speciali industrie, ma non fu lodato. Che cosa vuol dire ciò? vuol dire che il diritto di autore è istituito ed è riconosciuto più come un interesse umano che come un interesse nazionale.

In effetti che paragone c'è tra il diritto dell'autore e l'opera di lui? Il pensiero dell'autore va da per tutto; non è esclusivamente nazionale. Quando la legge sul diritto di autore proibisce le traduzioni, allora si potrebbe capire che un paese volesse riservare a suo esclusivo vantaggio le produzioni intellettive dei suoi, ma così non è, poichè le traduzioni si fanno, anzi, fruttando esse qualcosa, l'uno Stato tratta con gli altri per garantirle.

Io modo che il diritto di autore non indica proprio, o almeno non indica solamente una difesa che una nazione fa del pensiero di un suo cittadino, ma è venuto dalla coscienza universale delle nazioni civili; le quali vogliono che allorquando una verità sia stata riconosciuta, questa debba essere nel patrimonio di tutti. Che frutti qualcosa a colui che l'ha prodotta bene, ma ella non è più tutta sua dapochè pubblicandola, l'ha, per così dire, ceduta all'universale.

E a me pare che tale sia questa ragione, e spero che tale la giudicherà il Senato, da distruggere gli argomenti addotti dall'on. Senatore Massarani, il quale nel recare innanzi le sue ragioni ha usato una frase che accetto molto volentieri, cioè la proprietà aver l'obbligo della mutualità anzi cura di anime.

Colui il quale, tirato dal lucro, si conduce fino a privare il paese di un nobile elemento della sua cultura, colui non adopera come *la proprietà che ha cura di anime*, nè come tale dev'essere riguardato.

Ma se il proprietario vi dice: poichè volete addossarmi questo carico e questo dovere che tanto vi sta a cuore, permettete almeno che io non ne riceva troppo danno: io ho proprio bisogno di vendere questo oggetto artistico, il quale per lo stato in cui mi trovo, mi è divenuto un peso.

Come gli rispondete voi?

E non è dunque la proprietà che ha cura di anime; ella non può già assumere questa cura il giorno in cui la vincolate.

Si può forse dire allo schiavo: tu pure hai diritti o doveri? Il suo dovere, il suo diritto, se alcuno ne ebbe mai, è in relazione con quel tanto di libertà che gli lasciate.

Quella proprietà dunque che non è libera, evidentemente non deve assumere, ne può, alcun obbligo. Il possessore degl'insigni oggetti artistici, è in prospero stato o no. Poniamo qui che sia un membro di una famiglia più o meno illustre, e, come disse l'on. Massarani, il nipote che ha ereditato dagli avi, o il figlio dal padre una di quelle collezioni, nelle quali per citare le parole stesse del Senatore Massarani, coll'eccellentissimo che conviene tenere, c'è cosa che si può lasciare andare, per quella certa via dei compensi, di che discorrerò in appresso. Il possessore, dunque, è uno dei rampolli di quelle famiglie le quali nel corso dei secoli passati, operarono grandi cose per averle amate, e avranno sentito le nobili e grandi aspirazioni del bello, o per la grande fortuna, avranno potuto raccogliere queste insigni opere. Ma per lui la condizione si è mutata; e pur troppo il girare del tempo, ricordato anche dall'on. Massarani, fa che tale, che prima era in *auge* cada in basso, mentre che umili fortune crescono e diventano grandi.

Al nostro custode di queste splendide me-

morie degli avi suoi, non sono rimasti che queste medesime, e i blasoni, se si vuole, e i ritratti degli avi; ma egli è inetto a continuare per la loro via. Il pungolo del lucro, e mettiamo pure il bisogno, lo spinge a espropriarsi di quei preziosi oggetti d'arte, d'antichità.

Ora, se il Senato accettasse quello che non è nell'art. 10 del disegno di questa legge, o almeno a me non pare che vi sia, malgrado tutta la deferenza che ho per le affermazioni del Senatore Miraglia, se il Senato invece di dire che in tal caso è riservato al Governo il diritto d'acquisto dicesse è imposto il dovere d'acquisto; io potrei avere riguardo alla condizione di quel proprietario che per una legittima ragione è obbligato a disfarsi della sua opera.

Vediamo l'altro proprietario.

L'altro proprietario è uno speculatore il quale corre l'Italia, cerca gli oggetti più belli, ne fa raccolte, si studia di mandarne notizie all'estero, occupa i giornali delle cose sue e cerca di vantarle il meglio che può. Ma anche in questo caso dobbiamo e possiamo noi impedire assolutamente questo commercio? Costui fino ad oggi lo ha esercitato sotto le condizioni di una legge, la quale in nessun modo, ripeto, proibiva l'esportazione, salvo che nel Modenese, e, per alcune opere, nella Toscana; e per la quale era dappertutto ammessa la licenza del Governo e la prelazione; sicchè quando il Governo non esercitava la prelazione, bisognava che lasciasse uscire l'oggetto dallo Stato.

Ora, io domando se questa sarebbe giustizia; molte fortune create sotto una legislazione, da una nuova legge verrebbero distrutte.

Ricorriamo a quel conforto che gli autori degli emendamenti propongono per quegli uomini, che possessori di un capo lavoro incontrano il divieto della Nazione, e non lo possono esportare.

Il Senato cercherà subito questo: il divieto posto dal Governo per un'esportazione, quale effetto produce sul valore dell'oggetto medesimo? Lo eleva o lo abbassa? Bisogna pur renderci conto dell'effetto che sopra gli oggetti insigni, dei quali noi discorriamo, possa produrre una legge nostra.

A me pare che il divieto dell'esportazione di quell'oggetto d'arte, abbasserà il prezzo del medesimo. È evidente. La merce cresce di valore

dove la concorrenza è più larga; diminuisce questa e scema insieme il valore della merce, ed abbondano allora nell'interno gli effetti commerciabili. E diminuendo il valore della merce quale sarà l'effetto sopra tutti gli altri oggetti di ordine inferiore? Certo una diminuzione della proprietà generale della Nazione, che il divieto introdurrebbe.

Con quale vantaggio? Con questo, che come non è negabile che il valore degli oggetti moderni non si proporzioni in qualche modo a quello degli oggetti antichi, le produzioni moderne rimetterebbero tanto di prezzo, quanto la nostra proibizione avesse fatto rimettere di prezzo alla produzione antica. La qual cosa mi pare che debba molto trattenere gli onorevoli Senatori dallo insistere nel loro emendamento.

Ma vi ha di più. Quale consolazione serbate voi a quest'uomo il quale ha la fortuna e la disgrazia insieme di possedere un'egregia opera d'arte, quando c'è il divieto di esportarla come voi domandate? Voi vi pensate di consolario col dire che il Governo può risolversi a comprare per lo Stato quell'opera. Ma chi vuole comprare un oggetto per assicurarlo alla Nazione, quando con la vostra legge voi avete tolto che quest'oggetto possa mai uscirne dallo Stato?

Lo Stato non ne è già, per così dire, il padrone? In verità, quella tavola di Raffaello (o a lui attribuita), della quale qualcheduno dei nostri Colleghi vi discorse, posseduta ora da un inglese, se fosse invece in mano di un nazionale, e se anco questo nazionale fosse nell'estrema necessità di venderla, e mi domandasse il prezzo che pur si merita, io, stando a quell'articolo di legge che mi domandano gli onorevoli Senatori Masserani e Di Giovanni, essendo, cioè, proibita l'esportazione, io non penserei a comprare il quadro, bastandomi che non potrebbe altri comperarlo e portarlo via dal paese nostro. Voi proibite che il capo lavoro vada via, e la questione è finita. Chè allora a chi è proprietario di quell'egregio lavoro, io pongo tutte queste condizioni: se riducete il prezzo, se mi date un Raffaello a prezzo molto minore di ciò che vale, io guarderò di acquistarlo; se no, non ho bisogno di farne l'acquisto per conservarlo al nostro paese; ben glielo conserva la legge.

E questo è curare l'arte, è rispettare la proprietà? Vegliamo l'altro compenso, cioè l'espor-

sizione di belle arti: specialmente all'estero, i possessori di insigni oggetti fanno di tali Mostre, e queste possono produrre un qualche guadagno. Guadagno maggiore o minore secondo che nel paese dove si rendono visibili queste opere eccellenti, sia più vivo o meno il desiderio di contemplare le cose belle. Ma qua da noi che siffatte esposizioni fruttino o possano mai fruttare ai proprietari di opere d'arte, io ne dubito. Io so di alcune alle quali ha servito da padrino il Governo, che esse non riuscirono notevoli, se non per gli aiuti primi, secondi e terzi che il Governo ebbe a dare.

In Italia le esposizioni di qualche capolavoro fruttuose, intendiamoci bene, perchè vi possa andare un efficace numero di persone, non si fanno.

In Firenze, entrate nella Galleria degli Uffizi; in Napoli, vedete un mirabile museo antico e stimate collezioni d'arte; qui a Roma andate ad ammirare le Logge del Vaticano, nè altro vi occorre per entrarvi se non un di quei biglietti che per ciò dispensa il Prefetto. E in giorno, mi pare di giovedì, vedete ancora le Gallerie del Palazzo dei Conservatori al Campidoglio.

E in Italia, mentre sono aperti questi grandi templi dell'arte, e ognuno può starvi senza spesa nella contemplazione di tutto quel beilo; qui in Italia pensate voi che le esposizioni di Belle Arti, possano riuscir tali da recare una vera utilità, un compenso vero a coloro che voi colpireste col vostro duro divieto? Volete che le opere d'arte da essi possedute, fruttino loro? Lasciatele andare all'estero. Ma se vi è il divieto!

Questo evidentemente sarebbe un girare in un circolo vizioso. Ci è l'ultimo compenso; ed è questo. I possessori di tali lavori d'arte quando ne abbiano non un solo ma (com'è in generale) parecchi buoni in sè e per sè, sebbene inferiori a quel tale capo lavoro, che importa all'interesse della coltura nazionale, possono conseguire il permesso di esportar gli altri e così trovare un certo compenso alla proibizione di quell'uno più prezioso dallo Stato.

E qui veniamo alla tassa.

Io vorrei imitare la discrezione dell'onorevole Senatore Pepoli, il quale, arrivato alla tassa, si è fermato ed ha detto: ne discorreremo. Lo vorrei imitare tanto più in quanto

che accettando io il progetto dell'Ufficio Centrale non mi trovo, nell'articolo che dovrebbe venire in questione, messo dinnanzi questo argomento; tuttavia voglio avvertire una cosa riguardo alla tassa come compenso.

Ecco, si dice, invece di domandarvi la tassa del 25 per cento, cioè del quarto, ve la riduciamo al ventesimo; e quindi ciò che voi pagate di meno su quella quantità di oggetti che vendete, vi compensa in qualche parte, (questo in qualche parte lo dico io), vi compensa del divieto che cade sul vostro principale oggetto.

Ma qui noi facciamo una ipotesi. Ora, si darà sempre il caso che colui che ha un quadro sequestrato, anzi voglio usare la parola gentile suggerita dall'onorevole Senatore Massarani, che colui il quale ha un'opera *staggita* ne abbia tante altre da poter mettere in commercio? Ma se questo non è? E chi vi rende certi che abbia ad essere e sia sempre? Se questo non è, come la giustizia, secondo voi, non sarebbe che nel caso in cui veramente stesse l'ipotesi vostra; ecco l'ingiustizia.

Quindi assolutamente neppur su questa specie di compenso si può contare.

Io attesi con molta attenzione al discorso dell'onorevole Senatore Massarani; e ne indovinavo le idee; dappoichè, nella discussione generale così l'uno come l'altro dei sottoscrittori attuali all'ordine del giorno, le avevano qua e là accennate.

E conchiudendo, senza entrare in nessuna di quelle considerazioni che mi venne fatto di toccare il primo giorno, dico che la forma di divieto, per le ragioni che ho intese ieri, non possa essere accettata.

Discorrerei della tassa, ma credo più utile che le due materie sieno disgiunte. Poichè l'onorevole Senatore Massarani desiderava d'intendere anche l'avviso del Ministro in quanto al divieto, io l'ho detto. E per ciò che riguarda alla tassa di 5 lire, dico, (dispensandomi per ora dal recarne le ragioni) che non accetto nemmeno la tassa. Dico di più: una tassa di L. 5, non è più un affare mio; ma, di colui che fa le tariffe per l'entrata e per l'uscita dei generi di commercio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Per quanto io abbia sfruttata già la indulgenza del Senato, parlando ri-

petutamente su questa materia, e per quanto io, nuovo ed oscuro in questo eccelso Consesso, debba provare un grande sgomento, e lo provi, vedendo converse verso il mio petto inerme le armi di tanti, così valenti e così illustri oratori, tuttavia io sento più incalzante ancora e più vivo il bisogno di parare i loro formidabili colpi; imperocchè gli argomenti principali che mi furono opposti tenderebbero, nientemeno, a rovesciare sul mio capo un'accusa, non dissimile da quella che si rivolge ai sovvertitori dei principî fondamentali, su cui la società civile si regge.

Tollererò pertanto la benignità del Senato che, prima di ribattere, se non di spuntare, alcuna delle tante e tanto sottili argomentazioni, che in lunga, serrata e quasi non numerabile schiera, l'onorevole sig. Ministro è venuto accampando contro ciascun fatto, ciascun esempio, ciascun pensiero, che io nella precedente tornata avevo procurato di svolgere; tollererò, dico, che prima di scendere a questo particolare subbietto, io mi difenda dall'impeto delle armi più gravi, dirizzate contro il midollo istesso di una proposta, alla quale per mia fortuna è pur tuttavia concessa l'egida di un nome onorando ed illustre, il nome del Senatore Di Giovanni.

Si è detto dall'onorevole Pepoli che adottare ciò che dai nostri emendamenti risulta, è recidere, nè più nè meno, il capo alla proprietà; si è detto che, non pure la legislazione per lo passato vigente nelle varie regioni d'Italia, ma nessuna legislazione in nessun paese civile ha mai offerto esempio di così fieri, così enormi, così intollerabili vincoli, inflitti alla proprietà dei capo-lavori dell'arte, come quelli che noi proponiamo.

Ma, vedi ancora fortuna nostra! Il solo giureconsulto, il solo magistrato che si sia mescolato di questa discussione, e giureconsulto e magistrato dei più illustri, e membro dell'istessa Giunta Centrale che ci combatte, è venuto frattanto a porre in sodo che, secondo le testimonianze del diritto storico, tutt'altro che dubbia è la continuità di gravissime sanzioni penali, non che de' più rigorosi ed assoluti divieti, in cotesta materia.

Egli vi accennava solamente di volo, poichè l'aveva già lungamente esposta, or son cinque anni, nella sua dottissima Relazione, la storia di tutto ciò che le nazioni civili ci tramanda-

rono rispetto alla legislazione in materia d'arte. Dai *comites nitentium rerum* scendendo fino all'ultima ordinanza pontificia, egli vi mostrava come questa Roma, che fu principale depositaria della coltura artistica, sia stata anche costante ministra delle più rigorose sanzioni contro chi pretendesse *esportare dallo Stato* cose d'arte, e « generalmente tutti quelli lavori, o di grande o di piccolo modulo, che sono conosciuti sotto il nome di antichità pubbliche o private, sacre o profane. » (1)

Occorre egli che io mi dilunghi di più per convincere l'onorevole Senatore Pepoli che non è cosa nuova quella che da noi si propone?

Lo stesso onorevole signor Ministro, che non noveriamo, pur troppo, fra i nostri alleati, confermava qui nelle precedenti sedute come in Toscana le opere di ben diciannove pittori siano tuttodì assolutamente escluse, non che dalla esportazione all'estero, ma persino dalla interna circolazione, non si concedendo facoltà neppur di cavarle fuori dalla città di Firenze per portarle in villa.

E avrebbe potuto aggiungere che dal Reame e dalla Sicilia nessuna reliquia d'arte poteva esportarsi, pena la galera o la relegazione, senza espressa licenza del Re. (2)

Non ci era dunque davvero in noi soverchia baldanza, se ci permettevamo di asserire che numerosi precedenti storici possono giustificare la proposta di qualche rigore, mitigato pur sempre da quei temperamenti e circondato da quelle guarentigie, che si addicono a popolo libero e civile.

Ma insufficiente ancora sarebbe l'autorità dell'istoria, se la ragione filosofica del diritto assolutamente negasse ogni appoggio alla nostra teoria; se, cioè, fosse veramente dimostrato che ogni qualvolta il civile consorzio, per una suprema cagione di utilità pubblica, impone limiti alla privata proprietà, sempre il facesse, secondo il signor Ministro diceva, per via di riscatto, ossia fornendo al proprietario una compensazione, una indennità, un corrispettivo, quale che sia. Or bene, o Signori, io non voglio stancare la vostra pazienza ripetendo qui tutto quanto ebbi già altra volta l'onore di esporvi intorno a questo argomento; vi chieggo solamente licenza di addurre un'autorità, la

(1) Ordinanza di papa Pio VII, 1 ottobre 1802.

(2) R. Dispaccio 24 luglio 1755.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

quale spero non sarà revocata in dubbio da voi, e molto meno dall'on. signor Ministro.

Leggo in un documento ufficiale, del quale dirò poscia la fonte, queste parole:

« Le leggi vigenti offrono molteplici esempi di limitazione di alcune funzioni di proprietà *senza diritto a compenso*.

« Vi hanno le servitù prediali talora stabilite dalla legge per causa di *utilità pubblica*, come sarebbero le servitù militari cui sottostanno i terreni posti in vicinanza delle opere di fortificazione costrutte per la difesa dello Stato, le quali servitù consistono nel divieto di fare in tali terreni scavi od elevazioni, aprire fosse o strade, costruire edifizii, senza autorizzazione delle autorità militari... » — E qui mi sia lecito osservare che non è da confondere punto questa condizione di cose, affatto normale e permanente, coi danni di guerra, ai quali testè l'onorevole signor Ministro alludeva —... « Vi hanno (continua il mio documento), le servitù cui sono sottoposti i fondi situati lungo i corsi di acqua pubblica, lungo le strade pubbliche e lungo le ferrovie, le quali consistono nel divieto di fare costruzioni, escavazioni e piantagioni a distanze minori di quelle stabilite dalla legge; le servitù edilizie, a cui sono, specialmente nelle città, sottoposti gli edifizii nell'interesse del decoro pubblico e della pubblica igiene, ed altre simili. » — E qui il mio documento, che più particolarmente s'occupa dei vincoli forestali, così conclude: « Si potrà dunque discutere se, in fatto, sia veramente il vincolo forestale giustificato da motivi d'interesse pubblico; ma una volta ammessa l'affermativa, *non può dubitarsi che in diritto la proprietà possa e debba essere al vincolo sottoposta SENZA CORRESPONSIONE D'INDENNITÀ*; esso non sarebbe che la naturale limitazione delle ragioni della proprietà, al di là delle quali non è diritto ma abuso. »

Ora a chi appartengono, o signori, e quando e dove furono pronunziate queste sentenze? Sono, o signori, sentenze di un altro degli attuali Consiglieri della Corona, di uno degli onorevoli uomini che anche di presente seggono a lato dell'on. signor Ministro della Pubblica Istruzione; e furono proferite in quest'aula medesima, quando si discusse la legge sul vincolo forestale.

Ma forse che era questa una opinione individuale del sig. Ministro d'Agricoltura, Industria

e Commercio, forse che fu riprovata, quasi sovvertitrice dottrina, dal Senato? Mai no! Il Senato coi suoi voti la confermò pienamente, non s'arrestando altrimenti alle obiezioni che anche allora oratori valentissimi avevano recato in mezzo; e sancì il principio che i vincoli forestali (vincoli per i quali, badate, sei milioni di ettari sono ridotti in condizione di servitù pubblica), sancì, dico, il principio che i vincoli forestali fossero universalmente imposti senza diritto a indennità veruna.

Una eccezione, è vero, fu ammessa, quella di cui parlai ieri, e che si riferisce ai pochi casi in cui il vincolo sia imposto per ragioni di igiene; ma perchè questa eccezione fu fatta? Diciamolo: perchè in quei casi la ragione di utilità pubblica era controversa, perchè la scienza revocava in forse se veramente all'igiene sempre convenisse la conservazione dei boschi, e perchè in una regione d'Italia era invalsa la consuetudine che, quando pure questa conservazione fosse per ragione d'igiene prescritta, anche fosse suffragata di corrispettivo.

Ma, si dice: tutti questi esempi da voi addotti si riferiscono a limitazioni imposte alla proprietà per evitare un danno materiale, un danno che tutti possono valutare; perchè volete estendere una provvisione la quale riguarda la conservazione soltanto e la difesa dei beni materiali, alla conservazione, alla difesa, di beni immateriali?

Signori, ve lo confesso, una siffatta argomentazione avrei potuto aspettarmela da chi soprattutto codesti interessi materiali rappresentasse; ma l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale con tanta solerzia, con tanta vigoria, con tanto zelo tiene la somma delle cose che appunto alla coltura si riferiscono, egli, mi perdoni, pare a me che non possa affatto mettersi in ischiera tra coloro, che tengono per somiglianti dottrine. Io credo che se si deve una larga parte concedere, e il nostro secolo la concede larghissima, ai materiali interessi, è pur necessario di ricordarsi che vi ha qualcosa al di sopra della prosperità materiale, qualcosa a cui gli animi umani attingono le soddisfazioni più pure e insieme gli impulsi più generosi: voglio dire quel complesso di tradizioni, quel tesoro di memorie, quel patrimonio di coltura, di gentilezza, di civiltà, che fanno bella e cara e decorosa e

non infeconda la vita. In tutto questo anzi gli antichi, i quali non reputavano che si vivesse di solo pane, mettevano il pregio e le ragioni vere dell'esistenza; vietando di farne getto per amor del ventre,

Et propter vitam, vivendi perdere causas.

E perchè anche sovente gli antichi ammonivano doversi ritirare le cose ai loro principi, pare a me che sia bene di ricordarsi che le società non sono state sempre fondate, nè sempre si sono mantenute in fiore e preservate da decadenza, la mercè sola delle utilità materiali. Le quali anzi, trasmodandone il desiderio in cupidigia e l'uso in abuso, sono state spesso argomento di corruzione, e causa che poderosi imperii n'andassero rovesciati e distrutti: laddove io credo che non ci sia esempio di un popolo, il quale, per soverchio innamorarsi del buono e del bello, per soverchio gusto degli immateriali dilette, per devozione soverchia alla coltura, all'arte, alla scienza, a tutte le discipline virtuose, abbia precipitato le proprie fortune.

Nè vorrei che altri, meno di me consapevole dei buoni e retti intendimenti a cui s'inspirano i nostri oppositori, o meno di me riguardoso, credesse d'allogare qui gli acerbi versi del poeta latino:

*O cires, cices, quaerenda pecunia primum est,
Virtus post nummos.*

Che se la preferenza non si voglia concedere, la parità per lo meno si dovrebbe accordare alla causa della scienza e dell'arte con quella dei materiali godimenti; e concludere che bene si possa in difesa dell'una tutto quello, che in pro dell'altra ogni giorno e senz'ombra di difficoltà vediamo essere comandato ed eseguito per legge.

La selva delle obiezioni che contro di noi furono accumulate è sì fitta, e l'ora tardissima che m'incalza così inesorabile, ch'io son costretto a cacciarmi nel prunajo senza pure orientarmi, e a far di abbattere, senza scelta, quei primi argomenti che mi si parano innanzi.

Onde, il Senato benissimo comprende ch'io non posso nemmeno aiutarmi con quell'ordine e quella studiata sequela di raziocini, che l'oratore suole introdurre a proprio beneficio; anzi piglio quasi a chius'occhi dalla memoria, così

come alla rinfusa me li offre, questo o quello dei troppi argomenti avversari da confutare; e però senza che nelle mie parole possa trovar luogo quell'arte oratoria, alla quale, con arguzia pari alla cortesia, faceva allusione l'onorevole Pepoli.

Egli, l'onorevole Pepoli, e mi volgo ora a lui perchè da lui ci vennero i primi strali, egli affermò, se io non erro, che noi pretendevamo l'integrità assoluta del patrimonio artistico nazionale. Ma consulti, di grazia, il tenore medesimo della nostra proposta: e se l'aritmetica voglia per poco acconciarsi a metter piede in mezzo agli oggetti che formano il patrimonio dell'arte, chiarissimamente vedrà che apriamo il varco alla moltitudine, e non serbiamo in casa se non i pochi. Non è dunque da asserire che da noi si voglia con una superstiziosa meticolosità mantener fisso e chiuso nel territorio dello Stato tutto ciò che possa esservi di qualche pregio in fatto d'antichità e d'arte. Noi, anzi, non ci opponiamo affatto all'uscita di tutte quelle cose le quali non siano di tale eccellenza che, per usar le parole dello schema ministeriale, l'esportazione delle medesime non si possa fare senza danno della storia o del decoro nazionale.

Di qui anche sono condotto a rispondere a talune considerazioni che l'onorevole sig. Ministro ne rivolgeva su questo argomento. Egli ne partecipava, ed io me ne rallegro sinceramente, come negli ultimi anni le transazioni che si riferiscono all'arte si sieno venute svolgendo piuttosto in pro dell'arte nuova, che non dell'antica; e ne diceva: Badate; se voi vorrete chiudere il mercato dell'arte antica (e qui supponeva che noi lo chiudessimo, mentre ho detto poco innanzi che, salvo quei capolavori i quali sono dei più preziosi per la coltura e pel decoro nazionale, noi lo lasciamo apertissimo), se dunque, egli diceva, vorrete chiudere cotesto mercato, la conseguenza sarà che quella corrente benefica della curiosità e dell'oro straniero, la quale s'è principata a manifestare in pro del nostro paese, s'arresterà anch'essa d'un tratto, e cesserà insieme anche il beneficio che da essa risente l'arte nuova e viva.

Io ho riprodotto, credo, fedelmente l'argomentazione del signor Ministro; ma non saprei andarne persuaso affatto. Le fortune, per quanto grandi, di cotesti ricchi stranieri, di cotesti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Cresi amici dell'arte, hanno anch'esse un limite; e quanto più si fomenti presso di loro, in quel che ha di più dispendioso, il gusto delle grandi collezioni d'arte antica, tanto meno, evidentemente, rimarrà loro da potere e volere spendere in cose d'arte moderna.

Nè certo l'Italia può perdere i suoi visitatori perchè trattenga sul suo suolo ciò che ha di più bello, di più eletto, di più desiderabile a vedersi.

Anzi, pare a me, che se noi conserveremo tutti i suoi gioielli più squisiti e più splendidi a questa gran madre dell'arte, noi ne renderemo ammirato e vago lo straniero assai più, che non se con indifferente animo lascieremo che d'ogni cosa più bella e nobile la si dispogli; per lamentar poi, frodata che l'avremo di ogni bellezza, che gli ospiti d'un tempo le volgano disdegnosi le spalle.

Un altro precipuo argomento adduceva l'onorevole signor Ministro per combatterci; e questo s'appuntava contro l'opinione da me svolta ieri, rispetto all'ufficio sociale che io diceva convenirsi alla proprietà. Mentre la proprietà, io diceva, fruisce di molti vantaggi e di molti privilegi, essa ha certi oneri altresì, dei quali non può discaricarsi; essa, per ripetere una espressione che è piaciuta, e me ne tengo, all'onorevole signor Ministro, essa, io diceva, ha *cura d'anime*; e fin qui egli non negava di consentire. Ma tosto di poi soggiungeva: — E come, di grazia, volete che la proprietà adempia a questo suo nobile ufficio, se le ne togliete voi medesimo i mezzi, condannandola a non poter far danaro de'suoi vecchi marmi e delle sue vecchie tele, che potrebbe vendere con profitto allo straniero? — Mi perdoni l'onorevole signor Ministro, ma io temo forte che noi ci aggiriamo in un circolo vizioso, che noi caschiamo in una petizione di principio.

E valga il vero: se il proprietario di un capolavoro d'arte è ricco, impedendogli di manomettere il patrimonio avito per mera cupidigia di lucro, la società fa cosa provvida per la reputazione di lui, in pari tempo che è utile alla coltura e al decoro dell'universale. In questo caso adunque non si toglie, anzi si conserva al proprietario quella funzione benefica, che desideriamo vedergli esercitare. Che se invece egli è povero, evidente è allora che già quell'alta funzione, quella efficacia irradiatrice è in lui scemata, non per colpa nostra, ma solo

per colpa delle vicende che lo condussero in basso stato; onde neppure in questo caso si può dire che noi togliamo al proprietario la facoltà di fare il bene, se già questa facoltà ei non l'ha più, o l'ha in misura minore, per avversità di fortuna.

Che se la povertà del proprietario fosse titolo sufficiente a disarmare la legge di quella severità salutarissima che le è imposta da considerazioni d'utile generale, non meno del privato potrebbe invocare l'istessa immunità anche l'ente morale, a cui pure, senza scrupolo, imponete il divieto della esportazione. Se allo spedale, se alla chiesa, che vi chiedano licenza di vendere all'estero un quadro od una statua per meglio sopperire ai loro uffici di pietà e di carità, credete di poter rispondere che lo vietano considerazioni d'ordine superiore, perchè vi parrà di non poter rispondere il medesimo al proprietario privato?

Quanto agli spedienti poi che rimangono a chi possiede un'opera d'arte, per cavarne profitto anche senza spogliarsi della sua proprietà, io accennava, semplicemente per cagion d'esempio, il più ovvio: l'esposizione a pagamento.

Se non che qui m'obbiettava l'onor. Ministro dovercene scoraggiare la recente esperienza, la quale ha pur troppo dimostrato che le esposizioni, per quanto grandiose, non sono affatto remuneratrici. Or bene, io con sua licenza rispondo che le esposizioni alle quali egli allude non furono remuneratrici, appunto perchè furono troppo grandiose. Le mostre sconfinatamente vaste, i pomposi apparati, i palazzi arredati e financo costrutti apposta con alto dispendio, cose tutte da cui non sappiamo, noi altri, dissociar mai il concetto d'esposizione artistica, sono quelle che il più sovente distruggono in germe tutti i benefizi materiali, se non pure anche i benefizi morali, sperabili dall'attuazione di siffatto concetto.

Tutt'altra cosa sono quelle esposizioni modeste, ma preferite da' buongustai, e non ignote altrove nè rare, nelle quali, con poco dispendio o nessuno, aprendo senz'altro al pubblico qualche stanza adatta e tranquilla, i proprietari di preziosi cimeli o di capolavori dell'arte da lungo tempo seppelliti nel silenzio delle pareti domestiche, ne fanno copia a' visitatori, non senza richiederne una onesta mercede; per modo che all'utile loro proprio va di pari anche

la soddisfazione morale di accomunare un'eletta voluttà estetica alla moltitudine, e di diffondere in mezzo ad essa il gusto delle cose belle, contribuendo così alla educazione del paese.

Questi umili, minuti e pratici particolari, che vi ho detti alla buona come mi soccorrevano alla mente, pare a me che non si possano respingere in quel campo delle teorie, e, diciam la parola, delle utopie, nel quale, se io non erro, l'onorevole Relatore mi faceva un cortese rimprovero di spaziare.

Egli, e qui mi riduco agli argomenti suoi, egli diceva: sta bene tutto quello che ci venite ragionando intorno ai principî; ma io guardo piuttosto alle difficoltà dell'applicazione. D'onde trarrete le norme per distinguere le cose più cospicue e più elette dalle volgari? Quando, come si farà questa cerna, e da chi?

Ma lo stesso schema che la Giunta Centrale approva e propone all'approvazione del Senato, pare a me che risponda, che giustifichi la nostra idea, e che la dimostri non punto aliena dalla possibilità e dalla pratica. In effetto, per compilare i cataloghi tanto raccomandati dalla Giunta Centrale, non è egli mestieri addentrarsi persino nel sacrario delle famiglie, e prender nota di tutti gli oggetti d'arte, siano essi della maggiore importanza o non lo siano? Or non è forse un compito meno grave quello che noi affidiamo alle autorità delegate dal Ministero, quando proponiamo che di caso in caso esse rechino la loro attenzione sugli oggetti rassegnati dai proprietari a fin di ottenere la licenza di esportazione? Pare a noi che quando questi oggetti vengono ad uno ad uno sotto la mano, sia più facile lo apprezzarli e il recarne giudizio, che non quando s'ha da mescolarsi di una grandissima congerie di cose.

Diceva altresì l'on. signor Relatore, che vano era e superfluo il principiare il titolo II coll'enunciazione del principio generale di libertà, perchè le leggi non enunciano principî generali.

Io non voglio qui ribattere questa sua assoluta sentenza; ma mi giova citare in contrario l'esempio dell'illustre magistrato che siede nella Giunta Centrale, e che appunto così principia lo schema di legge allorquando, cinque anni or sono, ne fu Relatore; bastandomi a nostra difesa l'autorità di un tanto giureconsulto, il quale non rifuggi dall'incominciare il testo della

legge appunto colla enunciazione di un principio.

Del resto, non sarebbe questa una seria difficoltà; e, se volentieri noi avevamo riprodotto cotesto principio generale, trovandolo già nello schema primitivo, non repunteremmo assolutamente indispensabile che se ne conservasse la enunciazione.

Soggiungeva ancora, se non erro, l'on. Relatore, Senatore Vitelleschi, che quand'anche le cautele e le cerne da noi raccomandate fossero inserite nella legge, resterebbero inefficaci; imperocchè le leggi in siffatte materie non valgono senza i costumi. Ma tollerati che io gli risponda come il suo asserto, a pigliarlo per assoluto, proverebbe troppo, e si ritorcerebbe contro l'opera sua.

A fil di logica egli avrebbe dovuto, se così pensava, proporre un sistema di assoluta libertà; allora soltanto, quando avesse escluso egli pel primo dal proprio schema ogni prescrizione minuta, ogni minuta cautela, sarebbe stato in diritto di respingere siffatte disposizioni se proposte da altri. Ma poichè lo schema dell'Ufficio Centrale abbonda esso medesimo, e vorrei quasi dire sovrabbonda, di precetti, di cautele e di particolari, poichè in ciò coincide con quello dell'on. signor Ministro, che noi riproduciamo, non vedo come si possa incolpar noi di soverchia minuziosità.

Oltrepasso il resto, perchè il tedio d'udirmi dev'essere già troppo, e, chiedendovi licenza di pronunziare contro un argomento solo una sola parola, a titolo di necessaria difesa, ho fuito.

Fu detto che gli autori dell'emendamento non si sono dati carico del danno che patirebbe all'estero il nome e la reputazione del nostro paese, se si impedisse che le opere più elette del genio italiano venissero sotto gli occhi dello straniero.

L'onorevole Pepoli, in particolare, mostrò di non mi voler perdonare facilmente quelle fitte al cuore, tanto da lui ricordate, che, secondo a lui parve intendere, io avrei provato imbattemmi all'estero nei capolavori italiani. Ma, se egli consulta meglio la ferace sua memoria o il testo delle mie parole, que' cimeli, davanti ai quali io confessava d'aver provato dolore, erano i marmi del Partenone e d'Egina; rammentandomi essi un gran popolo, che, a furia

d'essere spogliato delle opere del proprio genio, finì col non ritrovarsi più se non l'ombra di sé medesimo. Né però negai che anche i capolavori nostri mi infondessero mestizia, allorché li vedevo testimoniare all'estero non tanto della nostra gloria passata, quanto della povertà o dell'accidia presente.

E in verità, se vi è cosa di cui siamo sicuri, gli è questa: che le proposte da noi rassegnate, signori Senatori, al vostro senno, lunge che facciano buon mercato della nostra fama presso gli stranieri, appunto mirano a difenderla, e, se ne è d'uopo, a rintegrarla.

Noi bramiamo, o signori, che il paese nostro sia rappresentato all'estero dalla sua operosità viva, dalla produzione sua quotidiana, da tutto ciò che ancora sauno e possono il lavoro e l'ingegno italiano; noi non vorremmo che si perpetuasse quell'imputazione che ci è stata inflitta già troppo: di non saper vivere e trionfare che delle glorie passate. Se questo desiderio è colpa, lo dica il Senato; e purché di questo ci assolva, noi ci rassegheremo alla sorte, qualunque ella sia per essere, che sarà per toccare ai nostri emendamenti.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non credo di aver mosso all'onorevole Senatore Massarani, né al suo collega negli emendamenti, il rimprovero che egli ha detto, e col quale ha concluso il suo discorso. Non vedo che ci stia questo rimprovero, e quindi non mi scarico dell'accusa che non può cadere sopra di me.

Questo, per me, è da considerare che a voler grande la fama di un paese, conviene dirgli: opera, e non dirgli: sta contento a conservare l'egregia opera fatta, che è quanto dirgli anche: resta lì. Nel qual modo come verrebbe rappresentata continuamente innanzi alle altre nazioni la vitalità, l'autorità, l'influenza della nazione nostra?

Ma lasciando questo, vengo alle contro-osservazioni dell'onorevole Massarani. Io, mi pare, non mi confusi; e le sue stesse repliche mi confermano nell'opinione mia.

Quanto al suo lamento dell'essere stato accusato, come gli sembrò, di non volere la esposizione delle glorie dell'arte italiana all'estero, gli farò osservare, che nel mio discorso non

toccai della prossima Esposizione francese, di che egli ha parlato, ma delle Esposizioni artistiche in Italia, e dissi che costarono non poco allo Stato; e che alla diminuzione o negazione del diritto del privato di esportare all'estero le sue opere d'arte, non è proporzionato compenso, o è minimo, il poterle mettere a mostra in quelle nostre Esposizioni artistiche.

E in vero; come volete che da noi qui, per esempio, in Roma, il proprietario di un capo lavoro possa, con lo esporlo, trovar facilmente da venderlo, qui, dove abbiamo nel Vaticano insigni valori artistici, e nel Campidoglio insigni oggetti d'antichità? Questo precisamente io dissi.

Del resto, non mi ha detto l'onor. Senatore Massarani come si farebbero le Esposizioni in Italia?

L'onorevole Senatore Massarani ha detto: vedete le Esposizioni estere, dove anche l'arte italiana ha il suo posto. Sì; è vero, io rispondo, ma pertanto dovete permettere l'esportazione, perchè di oggetti posseduti dagli Italiani si faccia una mostra all'estero; dovete permettere che escano. Ciò egli non ha detto. E se il campo dell'esposizione del nostro oggetto insigne non va oltre il paese nostro, riesce evidente che il compenso che offre è troppo piccolo, è minimo.

Secondo io ho discorso su quell'argomento addotto da lui, cioè che il proprietario che per amor di lucro vuole esportare, non è troppo degno di considerazione. Egli mi pose innanzi il caso del proprietario ricco, e del povero. Se è ricco, disse l'onor. Senatore Massarani, subisca gli oneri, abbia quello che (mi piace di ripetere le sue parole), è cura d'anime. Se non è ricco, questa cura d'anime non la deve avere. Ma pure, dico io, anche a lui costa, e lo fa misero: e a questo bisognava rispondere.

Di più: io non aveva posto questi due casi, avevo considerato da una parte il caso del proprietario povero o ricco; dall'altra il caso del commerciante; acquirente e commerciante che ha comperato sotto di un regime il quale cessa. E intorno a questo, nulla ha detto nella sua risposta l'onor. Senatore Massarani.

Finalmente l'onorevole Massarani ha voluto ripetere a quali vincoli può essere soggetta la proprietà allora quando è di fronte ad essa un interesse pubblico. Ed io l'ho riconosciuto: ma ho detto che è sempre la salute pubblica

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

la quale, sotto diverse forme, comanda: mantenete le foreste, non le distruggete; allontanate dal fabbricato le risaie, non piantate alberi nel raggio delle fortificazioni, lasciate passare sulle rive dei fiumi, e via discorrendo.

E qui sta la cosa che veramente mi ha obbligato a prendere di nuovo la parola. Passi l'utilità pubblica; ma l'onorevole Senatore si meraviglia che il Ministro, colui il quale ha meno a difendere gl'interessi materiali, e supremamente ha da difendere gli interessi morali non si sia unito a lui; e (peggio ancora) ricorda quel verso latino, per cui la materiale ricchezza dovrebbe essere cercata innanzi tutto e messa avanti alla stessa virtù: *quaerenda pecunia primum, virtus post nummos*. È fine l'ironia o non vuole diniegazione poichè è tutta nelle osservazioni che l'onorevole Senatore ha fatto; siamo in un campo d'arte e di proprietà artistica. Ma, crede l'onorevole Massarani che il raccoglitore del capitale artistico sia stato, e prima e innanzi tutto, un cercatore di pecunia? E se questo non crede, nè deve crederlo, può pensare che in una questione di conservazione di oggetti d'arte vada a cercare questa del danaro? Del resto, qui io sono, è vero, rappresentante degli interessi morali, ma essi si traducono, come tutte le cose, in una materia varia, molteplice e complessa, la quale poi si può per molti artisti e per molti possessori di egregie opere d'arte, volgere in una questione finanziaria. Perchè l'onorevole Senatore Massarani non ha pensato che se noi fossimo uno Stato florido, questa questione il Ministro dell'Istruzione Pubblica non l'avrebbe pure mossa? E avrebbe risposto dianzi al Senatore Miraglia: voi dite che è riservato al Governo il diritto di prelazione, ma il Governo domanda questo diritto, perchè lo vuole esercitare.

E l'onorevole Massarani doveva considerare ancora un'altra cosa. Egli è obbligo di far tali le leggi che possano attuare quei progressi, i quali sono nel desiderio degli uomini migliori. E quando taluno, pure spinto da questo desiderio del bene, non contempera le sue aspirazioni, quantunque lodevoli, alla utilità ed alla necessità delle cose, costui può ben avere il vanto di creare una specie di utopia, ma non introduce nel suo paese una istituzione.

Io piuttosto poteva desiderare, e lo desideravo

davvero, che dai due on. Senatori che si sono mostrati così teneri degli interessi dell'arte, mi venissero tutti gli aiuti per fare che questa legge navigasse, rasentando il diritto della proprietà e portandone anche via tutto quello che esso può cedere; ma non mai potevo pensarvi che eglino mi mettessero dinanzi questi ostacoli, questi scogli, per i quali la legge stessa potrebbe, lo vede bene, naufragare.

Imperocchè, o Signori, io non so se i popoli, allorquando non trascurano le condizioni economiche e lo stato delle cose nel loro paese, assicurino meglio il loro progresso, che quando vanno solo dietro alle aspirazioni morali.

E c'è un argomento evidente. Il progetto dell'Ufficio Centrale priva lo Stato di un solo capolavoro? Se questo Stato potrà dire: io ho una nazione operosa, la quale con l'operosità sua mi mette in condizione di salvare tutto quel capitale d'arte che va fuori; e quanto ne vada fuori, io ve lo ho di già detto?

Non bisogna mica pensare che dall'applicazione della legge d'oggi, tutti i monumenti posseduti dai privati debbano uscire.

Ci è un corso ordinario, il quale si traduce in una somma che non va alle 300,000 lire, nell'anno passato, per Roma, e che non monta alle 200,000 nell'anno volgente. Date al paese operosità che gli basti a mettere in disparte un uguale risparmio.

Quando pensate al lavoro, fate tanto che l'azione individuale riesca libera; difendete questo vostro sacro amore per l'arte; fate che quelli i quali dell'arte sentono come voi, si difendano, e siano molti nel paese: ed ecco il modo, il solo modo, di conservare efficacemente all'Italia le sue glorie antiche, insieme con la continuazione delle sue glorie moderne.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore Massarani nella sua pronta e vivace risposta, ha svolto, come era nel suo diritto, nuovi e validi argomenti in appoggio alla sua tesi.

Ma, mi permetta l'onorevole Massarani di aggiungere subito che egli non avrebbe dovuto pormi in bocca parole che non ho pronunziate. Io ho le bozze stenografiche in mia mano; quindi non posso essere tratto in inganno.

Io non ho mai detto che in nessuna legge si siano proclamate delle limitazioni al diritto di proprietà nel campo dell'arte.

Io ho domandato dove incomincia, dove finisce questo diritto, imperocchè fin qui non esiste in nessun Codice in modo assoluto, come vorrebbero gli onorevoli Massarani e Di Giovanni. Queste sono le parole che la stenografia ha raccolte.

Poco dopo aggiunti, checchè ne dica l'onorev. Massarani, che nessun Principe osò proclamare in modo assoluto il divieto dell'esportazione, meno il piccolo Duca di Modena.

Tutti i legislatori antichi e moderni hanno a questo divieto posto delle limitazioni; tutti hanno lasciato aperto il campo alla rivendicazione dei diritti privati.

E se i Governi si riservano il diritto di accordare in determinati casi la espropriazione, parmi, onorevole Massarani, che da quelle disposizioni alla sua proposta corra un immenso divario, perchè la sua proposta, in nessun caso, in nessun modo ammette per certi oggetti determinati il diritto di esportazione. Non parevami adunque e non mi pare il caso di mutare la legislazione patria per seguire l'esempio del Duca di Modena e quello del Gran Duca di Toscana per le opere di diciassette pittori.

Se ho accusato l'on. Senatore Massarani di voler decapitare la proprietà, io lo prego a condonarmi lo scherzo, a non dare alle mie parole una letterale interpretazione.

Io volli dire che se egli voleva decapitare la proprietà ma nel campo unicamente dell'arte, avrò pronunziato una frase poco felice, ma non era mio intendimento offendere menomamente l'onorev. Massarani, nè l'onorev. signor Ministro, che a mio avviso, e sempre nel campo dell'arte, recide, se non il capo, almeno le braccia ai proprietari.

Queste mie leali spiegazioni convinceranno l'onorevole Presidente che non vi era nè vi poteva essere nelle mie parole nessuna accusa da sconvolgere i principi sociali, perchè io so benissimo che egli ha sempre propugnato principi conservatori e che egli è uomo eminentemente d'ordine, quello che forse all'onorev. signor Ministro non pare che io sia, poichè nella sua splendida risposta, di cui veramente mi compiaccio come di un monumento di eloquenza, di logica, e di cui mi varrò quando combatterò

la imposta del quarto, avendomene egli già fornito nuovi argomenti che io non avrei saputo escogitare, l'onorev. Ministro, dico, ha affermato che in questa circostanza mi era fatto difensore della proprietà.

Io credo in tutta la mia vita di aver difeso il principio della proprietà, di averne soltanto qualche volta limitato gli arbitri, condannati gli abusi, combattuti i privilegi; ma ho sempre detto, sostenuto ed affermato che il principio di proprietà è il cardine principale di ogni società civile.

L'onorev. Ministro ha aggiunto pure che io non era stato molto attento ieri alle parole splendide dell'onorev. Massarani. Ma veramente, se non erro, mi pare che sia invece l'onorev. Ministro che non è stato attento; e di ciò non mi dolgo perchè le mie povere parole non possono avere il merito di svegliare l'attenzione del sig. Ministro al mio discorso di oggi.

Lungi dall'attribuire all'on. Massarani la parola *riscatto* (e ho qui pure le bozze stenografiche in mano), ho detto che l'onorev. Massarani aveva rammentato quella efficacissima eloquentissima definizione, che aveva dato l'onorev. Ministro, del contrasto in cui si possono trovare gli interessi privati e gli interessi pubblici, e che si devono conciliare col riscatto. E quindi, argomentando sulla parola *riscatto*, sono venuto dicendo all'on. Massarani: badate che la parola *riscatto* suppone che dalla parte che s'vuole annullare si paghi l'indennità perchè riscatto senza indennità è una parola vuota di senso.

Quindi io non ho in alcun modo attribuito all'on. Massarani le parole dell'onorev. signor Ministro. Parole aeree, ripeto, e che sono state la base, anzi, del povero discorso che ho avuto l'onore di pronunziare oggi al Senato.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Forse io sono caduto, stando alle ultime parole dell'onorevole Senatore Pepoli, in errore. A me è sembrato di aver detto chiaramente rispondendo all'onorev. Massarani che riscatto senza indennità non ci sta. Ma ad ogni modo lascio la questione. Io aveva veramente creduto che l'onorevole Senatore Pepoli dicesse che l'onorevole Massarani accettasse la mia teoria, e mi era creduto in obbligo di

chiarire il vero. A me sembrava anzi che l'onorevole Massarani avesse portato degli argomenti contro quella formola che io aveva adottata. Il che, in qualunque modo sia avvenuto, prego l'onorevole Senatore Pepoli a non attribuirlo a mia disattenzione, ma ad un difetto di comprendimento; del quale difetto di comprendimento spero che mi sarà grato l'onorevole Senatore Pepoli, imperocchè gli è tornato molto utile. Esso dice che ha trovato nelle parole dette oggi moltissimi argomenti per combattere la tesi del domani.

Io l'assicuro, e non fa bisogno della sicurezza, che, se l'ho fatto, è proprio contro la mia volontà di suggerire a lui degli argomenti per le sue teorie del domani. Vedremo se domani sarò io che mi sono espresso male, o è l'onorevole Pepoli che abbia dato alle mie parole un'altra portata.

Ma importa di attestare che io non ho pensato di fare dell'onorevole Senatore Pepoli un comunista; io non colloco nessun individuo in nessun partito. Io credo a quello che essi dicono di essere, perchè io credo alla parola dell'uomo; nè sono io che vado a classificare uno o tra i comunisti, o tra i socialisti, o tra i conservatori, o tra i progressisti: lascio che gli uomini si collochino da se.

E se ho potuto dire, e l'ho detto, che in quella circostanza l'on. Senatore Pepoli si è costituito difensore della proprietà, sono pronto a correggermi, quando il Senatore Pepoli mi suggerisca come debba designare un eratore il quale contro a coloro i quali vogliono stabilire il divieto che offende la proprietà, difende questa proprietà medesima; se io avessi la fortuna di avere un vocabolo, quando avrò le bozze, domanderò al Senato la facoltà di usare quelle frasi che mi erano suggerite, ma finchè troverò una questione nella quale da una parte gli uni limitano, dall'altra gli altri difendono ed estendono il diritto di proprietà, mi permetta che io ricordando questa divergenza, seguiti a dire che in questa circostanza egli difende la proprietà privata.

PRESIDENTE. Siccome l'ora è tarda, la seduta viene rinviata a domani. Mi pare però sperabile che dopo tanta discussione si possa domani venire, in principio della seduta, a qualche votazione. Prego quindi i signori Senatori a volersi nel maggior numero possibile trovare presenti al principio della seduta che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).